



CON L'ADESIONE E LA MEDAGLIA DI RAPPRESENTANZA  
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



**FEDERARCHITETTI**

Associazione Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti



# GESTIONE *del* LAVORATORE >



UNDICESIMA GIORNATA NAZIONALE  
PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI >



Primo classificato:  
ANNA CAMORALI, "Lavoratori acrobati sospesi"

**ANCONA, 26 MARZO 2021 >**

**- 23 MARZO - BENEVENTO**

**- 24 MARZO - ROMA**

**- 26 MARZO - ANCONA**



## SOMMARIO



- 3 Maggiore coinvolgimento di tutti gli stakeholder per l'emanazione di regole condivise**  
NAZZARENO IARRUSSO  
Presidente Nazionale Federarchitetti
- 6 Divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici e universitari**  
Sen.ce SUSY MATRISCIANO  
Presidente XI Commissione Senato
- 10 Tornare a dare centralità alla persona**  
On. DEBORA SERRACCHIANI  
Presidente XI Commissione Camera dei Deputati
- 12 La sicurezza sul lavoro è, oggi, diventato un approccio multidimensionale**  
On. ALESSANDRO AMITRANO  
Componente XI Commissione
- 14 Tre anni sull'ispettorato del lavoro: il punto sulla riforma.**  
On. CHIARA GRIBAUDO  
Componente XI Commissione
- 15 Il drammatico fenomeno delle morti e degli infortuni sul lavoro: ciò che ha fatto, fa e deve fare la politica**  
Deputato DAVIDE TRIPIEDI  
Componente XI Commissione
- 16 La responsabilità civile e penale del datore di lavoro nell'emergenza sanitaria**  
On. CESARE DAMIANO  
Già Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e promotore del DLgs 81/08  
Avv. MARIA GIOVANNONE  
Avvocato e consulente in Diritto del Lavoro e Salute e Sicurezza sul Lavoro
- 18 Il fenomeno infortunistico nel settore dell'edilizia e le politiche di prevenzione dell'Inail**  
FRANCO BETTONI - Presidente INAIL
- 20 Il sistema di qualificazione delle imprese nel contesto della pandemia da Covid-19**  
ZOELLO FORNI - Presidente Nazionale ANMIL
- 23 Sicurezza nelle forniture di materiale in cantiere**  
GABRIELE BUJA - Presidente ANCE
- 24 XI Giornata Nazionale per la Sicurezza nei cantieri**  
GABRIELE SCICOLONE - Presidente OICE
- 26 Legittimare la formazione, l'informazione e l'addestramento durante e dopo l'emergenza**  
Arch. SILVIA LUCCHESINI  
Presidente Sezione Federarchitetti Pisa
- 27 Il ruolo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori alla luce delle ultime sentenze**  
Arch. ANTONIO D'AVANZO - Presidente ANTeS
- 29 Da dipendente a lavoratore**  
Ing. GIUSEPPE PACELLI - Titolare CAP & G Consulting
- 30 Affidare la vigilanza a due strutture pubbliche: uno medico legale e l'altro tecnica**  
Ing. LUIGI CARLINI - Dir. Dip. Prevenzione UOSD
- 34 6° CONCORSO FOTOGRAFICO "SICUREZZA NEI CANTIERI"**  
PROMOSSO DA FEDERARCHITETTI

## FEDERARCHITETTI

Fa appello a tutti gli addetti ai lavori impegnati nel comparto dell'edilizia e li invita:

- 1. PREOCCUPARSI SEMPRE E COMUNQUE DELL'INCOLUMITÀ DELLE MAESTRANZE.**
- 2. CONTRASTARE SEMPRE E COMUNQUE IL LAVORO NERO.**
- 3. PRETENDERE SEMPRE E COMUNQUE CHE IL CANTIERE SIA PULITO E ORDINATO.**
- 4. UTILIZZARE E FARE UTILIZZARE SEMPRE E COMUNQUE, ALL'INTERNO DEL CANTIERE, I DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE).**
- 5. FAVORIRE, PROMUOVERE E PRETENDERE PER TUTTI GLI ADDETTI IMPEGNATI NEL COMPARTO EDILIZIO (DATORI DI LAVORO, MAESTRANZE E PROFESSIONISTI) LA FORMAZIONE CONTINUA E PERIODICA.**
- 6. VERIFICARE L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA DA PARTE DEI LAVORATORI STRANIERI PRIMA DI FARLI ACCEDERE ALLE LAVORAZIONI DI CANTIERE.**
- 7. VIETARE IN CANTIERE, NELLE ORE DI LAVORO, DI BERE BEVANDE ALCOLICHE.**
- 8. CONSIDERARE I COORDINATORI DELLA SICUREZZA E I RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE (RSPP) FIGURE DI ALTISSIMA PROFESSIONALITÀ E RESPONSABILITÀ DAI QUALI SI DEVE TUTTAVIA PRETENDERE UNA COSTANTE E SEVERA VIGILANZA IN CANTIERE.**
- 9. DARE IL GIUSTO VALORE AI PSC (PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO) E AI POS (PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA) CHE VANNO CONSIDERATI COME UN ELABORATO PROGETTUALE DA PERSONALIZZARE PER OGNI SINGOLO CANTIERE.**
- 10. ASSICURARE AI COORDINATORI DELLA SICUREZZA E AI RESPONSABILI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) IL GIUSTO ONORARIO PROFESSIONALE COMMISURATO ALLE DIMENSIONI DEL CANTIERE E ALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE.**

IL DECALOGO DELLA SICUREZZA



## FEDERARCHITETTI

*Sede legale:*  
00144 Roma, Viale Pasteur, 66  
Tel. 06 54221735 - Fax 06 3241843  
federarchitetti@federarchitetti.it  
www.federarchitetti.it

*Ufficio Presidenza:*  
Piazza Roma, 17  
Benevento  
Tel. 0824 1920027  
presidente@federarchitetti.it

Consiglio Nazionale

*Presidente*  
Nazzeno Iarrusso

*Vice Presidente*  
Roberto Maraia

*Segretario*  
Giancarlo Maussier

*Tesoriera*  
Loredana Regazzoni

*Coordinatore*  
Pasquale Iaselli

*Consiglieri*  
Luca Langella  
Carlo Borgazzi Barbò

*Responsabile organizzativo*  
**Undicesima Giornata Nazionale  
per la sicurezza nei cantieri**  
Nazzeno Iarrusso  
presidente@federarchitetti.it

*Comitato organizzatore:*  
Nazzeno Iarrusso  
Carlo Borgazzi Barbò  
Mario Cella  
Michele Cristaudo  
Riccarda Giordano  
Maria Rosaria Guarino  
Pasquale Iaselli  
Silvia Lucchesini  
Roberto Maraia  
Giancarlo Maussier  
Stefano Meo  
Salvatore Perret  
Nicolai Zanettini

### CONCORSO FOTOGRAFICO:

*Componenti della giuria:*  
Nazzeno Iarrusso  
(Presidente)

Federico Iadarola  
Pasquale Palmieri  
Salvatore Purificato

### Premi:

1° Premio:  
"Lavoratori acrobati sospesi"  
di Anna Camorali

2° Premio:  
"Ponteggio interno"  
di Claudio Pigato

3° Premio:  
"Il processo produttivo"  
di Miriam Garramone

*Immagine di copertina:*  
"Lavoratori acrobati sospesi"  
di Anna Camorali

*Quarta di copertina:*  
"Ponteggio interno"  
di Claudio Pigato

© federarchitetti 2021  
www.federarchitetti.it

Tutti i diritti riservati.  
Nessuna parte di questa  
pubblicazione può essere  
riprodotta con nessun sistema  
senza esplicita autorizzazione.

La Redazione non è responsabile  
della forma e del contenuto  
degli articoli presenti in rivista,  
la cui proprietà intellettuale  
ricade sui rispettivi autori.



CON L'ADESIONE E  
LA MEDAGLIA DI RAPPRESENTANZA  
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



CON IL PATROCINIO DI



È STATO RICHIESTO IL PATROCINIO DI



CON IL CONTRIBUTO DI



ENTI BILATERALI



## Maggiore coinvolgimento di tutti gli stakeholder per l'emanazione di regole condivise



■ NAZZARENO IARRUSSO

Presidente nazionale Federarchitetti

L'emergenza sanitaria ci ha obbligati a rinviare di un anno la programmazione della **l'XI Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri** e rinunciare alla partecipazione frontale e puntare sulla modalità webinar, modificando la data e lasciando inalterata la città di Ancona collegata all'evento.

L'obiettivo della riduzione degli infortuni e i morti sul lavoro spinge Federarchitetti ogni anno ad organizzare, anche nei giorni precedenti all'evento attraverso le proprie Sezioni Territoriali, una "Giornata Nazionale" sul tema della sicurezza nei cantieri in quanto siamo convinti della necessità di un'evoluzione culturale che veda impegnati sull'argomento non solo i soggetti direttamente coinvolti, tra i quali i committenti, le imprese i lavoratori e i tecnici, ma l'intera società civile al fine di sensibilizzare le coscienze e finalmente adottare tutte le misure e gli accorgimenti atti a garantire l'incolumità del lavoratore nello svolgimento

delle sue attività. Si rammenta che il settore delle costruzioni rappresenta il comparto particolarmente delicato in materia di infortuni sul lavoro per la complessità delle lavorazioni che comportano maggiori rischi e il verificarsi degli incidenti con maggior frequenza.

In seguito all'emergenza sanitaria, ancora in atto, ci siamo resi conto che, il tema **"GESTIONE DEL LAVORATORE"**, coniato oltre un anno e mezzo fa, è di cogente attualità poiché è su questo soggetto che si devono concentrare ed attuare le azioni di tutti gli stakeholder del settore al fine di consentire la completa integrità al lavoratore e garantirgli il suo ritorno a casa dopo una giornata di attività.

Il Coronavirus ci ha colti impreparati su un nuovo pericolo da tenere in considerazione e col quale, anche in futuro, dobbiamo imparare a convivere e prevenire. All'improvviso ci siamo resi conto della necessità di applicare la sicurezza non solo sui luoghi di lavoro ma anche nella vita di ogni giorno e soprattutto nei rapporti con gli altri individui. Per le costruzioni sono state varate misure contenute nel protocollo dei cantieri del 24 aprile 2020, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, escludendo dal dibattito tutti i rappresentanti sindacali e sociali delle professioni tecniche, ovvero coloro che devono far applicare le norme.

L'equiparazione dell'infortunio sul lavoro con causa virulenta per i lavoratori colpiti da Covid-19 ha fatto estendere l'ambito di applicazione soggettivo delle tutele INAIL a questo soggetto o ai suoi familiari in caso di decesso dello stesso.

La pandemia ha anche modificato le modalità di formazione sia dei professionisti che dei lavoratori che al momento può avvenire solo in modalità a distanza lasciando di dubbia interpretazione quella effettuata anche per le attività previste con obbligo frontale. Su questo tema Federarchitetti è intervenuta presso i ministeri competenti.

Ci rendiamo allora conto che la riduzione degli infortuni sul luogo di lavoro può avvenire con dialogo costante tra tutti i soggetti coinvolti dove il lavoratore è il fulcro dell'attività in cantiere che va continuamente ascoltato, formato ed edotto dei rischi che corre nello svolgere le mansioni assegnate, coadiuvato dagli altri aspetti economici, organizzativi e produttivi dell'impresa.

Si condivide pertanto l'ipotesi di prevedere premialità ai datori di lavoro che adottino misure virtuose per ridurre i rischi per i propri lavoratori anche attraverso il diretto coinvolgimento di quest'ultimi. Tali misure, però, non devono essere favorite per eliminare concorrenza dal mercato del lavoro pubblico, ma essere intraprese come premialità fiscale e contributiva a favore dei soggetti virtuosi, così come da diversi anni avviene attraverso i bandi ISI dell'INAIL.

Nel contesto della sicurezza sui luoghi di lavoro il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è quello che ci vede maggiormente protagonisti, ma resta un ruolo di difficile interpretazione per la poca chiarezza dell'art. 92 del D.lgs 81/2008 che non definisce in modo chiaro ed univoco gli effettivi obblighi ad esso attribuiti, anche se l'art. 90 comma 3 e comma 4, precisa che il CSE deve essere nominato dal committente ed è obbligatoria la sua figura **solo ed esclusivamente** nel caso in cui nel cantiere sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di almeno 2 imprese esecutrici.

Sempre più spesso, però, assistiamo a sentenze in danno del CSE su responsabilità che invece andrebbero attribuite all'impresa in quanto tenuta alla redazione del POS per la sicurezza dei propri operai.

Invitiamo, pertanto, i colleghi chiamati dal committente a svolgere il ruolo di CSP e di CSE di porre attenzione e non assumersi responsabilità improprie in quanto non previste dalla normativa vigente.





SECRETARIATO GENERALE  
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA  
SERVIZIO PER LE ADESIONI PRESIDENZIALI

SAP/SM/0510.06



Gentile Presidente,

ho il piacere di trasmetterLe l'unita medaglia che il Capo dello Stato ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, alla XI Giornata Nazionale per la sicurezza nei cantieri, in programma il 26 marzo prossimo. Le modalit  inerenti l'utilizzo del suddetto premio sono vincolate ai criteri generali descritti nella nota allegata.

L'occasione mi   gradita per farLe giungere, insieme con l'augurio per il successo dell'iniziativa, i saluti pi  cordiali.

Il Capo del Servizio  
(Dott. Luigi del Paoli)

All.: medaglia e appunto

-----  
Arch. Nazareno Iarrusso  
Presidente Federarchitetti  
Viale Pasteur, 66  
00144 ROMA

*Senato della Repubblica*  
*Il Presidente*

**“XI GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI”**

**Manifestazione organizzata da Federarchitetti**

*Ancona, 26 marzo 2021*

*Messaggio del Presidente del Senato*

Invio con grande piacere il mio saluto a questo importante evento dedicato alla XI Giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri.

Mi congratulo con il Presidente Nazzareno Iarrusso, l'Associazione Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti e tutti coloro che con dedizione e impegno hanno reso possibile questa preziosa occasione di confronto e di approfondimento.

Guardo con particolare attenzione agli argomenti che saranno al centro di questa giornata.

La sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nell'edilizia, rappresenta infatti un tema strategico e di primaria importanza, che interessa tanto le tutele dei lavoratori quanto lo sviluppo delle imprese e la produttività degli investimenti.

In tale prospettiva, il coinvolgimento diretto dei lavoratori diventa un elemento imprescindibile per responsabilizzare tutti gli attori coinvolti e promuovere l'affermazione di una cultura della “sicurezza” senza la quale nessun intervento del Legislatore in materia potrà mai dirsi veramente efficace.

Una strategia che si esplica in particolare attraverso seri programmi di formazione e aggiornamento professionale; l'implementazione di processi produttivi sempre più evoluti e sicuri e, soprattutto, un'informazione chiara, puntuale e accessibile a tutti sui rischi e sulle criticità presenti in ogni luogo di lavoro.

L'emergenza sanitaria ha inoltre dimostrato quanto sarà decisivo per il prossimo futuro investire non solo sul fronte della prevenzione infortunistica ma anche su quello, ben più ampio, di una reale tutela della salute delle maestranze e di ogni altro lavoratore impiegato nell'edilizia.

L'auspicio è quindi che il dibattito odierno possa tradursi in un crocevia di proposte, idee e programmi per progettare, realizzare e organizzare cantieri sempre più efficienti ma, allo stesso tempo, sempre a misura di lavoratore.

Iniziative che sono certa contribuiranno ad arricchire un percorso di tutele e responsabilità che coniughi al meglio sviluppo, sicurezza e qualità della vita.

*Nora Elisabetta Almirante Casale*

## Divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici e universitari



■ **Sen.ce SUSY MATRISCIANO**  
Presidente XI Commissione Senato  
(Lavoro Pubblico e Privato,  
Previdenza sociale)

*Egregio Presidente, facendo seguito alla Sua cortese email del 21.02.2020 Le inoltro il mio contributo. RingraziandoLa per l'opportunità Le porgo i miei migliori saluti.*

Promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro significa avviare misure adeguate e azioni positive che permettano al cittadino di acquisire comportamenti sani e sicuri in tutti gli ambienti di vita e di lavoro. Estendendo la promozione del concetto di "salute e sicurezza" agli ambienti di vita, superando i canonici ambienti di lavoro, possiamo parlare di "cultura della sicurezza" intesa come insieme dei processi organizzativi e delle pratiche professionali, delle norme scritte e delle convenzioni informali, dei linguaggi, dei modi di pensare, di percepire e di rappresentare il rischio. Per costruire una cultura della sicurezza, bisogna per prima cosa, cominciare ad abituarsi a "pensare sicuri" in una logica di benessere globale che coinvolga il bambino, l'uomo, il cittadino ed infine il lavoratore.

In particolare, quando si giunge a formare il lavoratore, dovremmo già relazionarci con un soggetto che sia stato abituato a pensare in modo sicuro e per abituare il pensiero, occorre intervenire in primo luogo sui bambini.

E dunque, la scuola è il luogo primario della prevenzione, dove la formazione alla salute e alla sicurezza può trovare un terreno fertile sul quale radicarsi e diventare patrimonio dell'individuo e del gruppo, fin dai primi momenti di socializzazione. L'educazione scolastica è, infatti, determinante nell'impostare negli individui i comportamenti adeguati e gli stili di vita sani, oltre che nel favorire l'interiorizzazione delle regole e dei valori fondamentali di responsabilità sociale e civile.

In questo modo, si riesce a sensibilizzare i giovani e creare canali volti a favorire la diffusione di buone pratiche, tenendo anche conto che in questa fase il futuro imprenditore e il futuro operaio si trovano in un'ideale condizione di parità e neutralità davanti all'informazione che oggettiva la sicurezza sul lavoro.

Di fronte all'incremento del tasso di mortalità e malattie dovuto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, è dunque fondamentale rivalutare il ruolo educativo e formativo della scuola nel fornire gli strumenti culturali e le competenze relazionali utili all'inserimento in una futura realtà lavorativa e, in generale, nella società.

Per poter sviluppare la cultura della sicurezza è necessario agire sui comportamenti, smontare le cattive abitudini e favorire le buone prassi, stimolare la motivazione alla sicurezza. Tutto questo anche attraverso la formazione partecipata e periodica a tutti i livelli, il buon esempio dal punto di vista comportamentale, una comunicazione formale ed informale coerente e un sistema efficace di premi e punizioni.

In qualità di Presidente della "Commissione 11° Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale" in Senato è mia intenzione procedere con iniziative volte alla promozione e alla tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro ponendomi come obiettivo il potenziamento e il radicamento di una solida cultura della sicurezza in ogni contesto della vita sociale e civile dell'individuo. In particolare, iniziando con la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici e universitari. Proprio su questa stessa linea si è mosso il collega On. Luca Sut che alla Camera ha già depositato il disegno di legge A.C. 1805 recante norme volte all' "Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie" la cui finalità è proprio quella di introdurre nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema educativo di istruzione e formazione nazionale, dell'insegnamento della cultura della sicurezza, finalizzato a rendere consapevoli gli studenti delle diverse fasce di età dei potenziali rischi conseguenti a comportamenti errati nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica, nonché a fornire loro la conoscenza e l'addestramento adeguati a riconoscere situazioni di pericolo.

Appare, infine, opportuno evidenziare che sulla stessa linea si sta muovendo anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che sta portando avanti diversi tavoli il cui tema centrale è la sicurezza nei luoghi di lavoro in tutte le sue sfaccettature con un unico minimo comune denominatore: la cura di ciascun individuo.

Di seguito si pubblica il Disegno di Legge

*"Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie".*

**RELAZIONE  
PROGETTO DI LEGGE  
Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo  
5 Articolo 6**

**XVIII LEGISLATURA**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

N. 1805

**PROPOSTA DI LEGGE  
D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**SUT, DAVIDE AIELLO, DEIANA, GIARRIZZO, ROSPI,  
ROBERTO ROSSINI**

Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie.

Presentata il 29 aprile 2019

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — La presente proposta di legge reca disposizioni finalizzate a introdurre nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado l'insegnamento della disciplina denominata «cultura della sicurezza», in quanto è necessario partire dalla scuola per diffondere la cultura della sicurezza nei soggetti esposti a infortuni e a malattie correlati a i rischi presenti negli ambienti lavorativi, domestici e di vita.

Nel panorama generale degli Stati membri dell'Unione europea, l'Italia si colloca a metà classifica per incidenza di infortuni sul lavoro, superando comunque la media complessiva: oltre 3 morti ogni 100.000 lavoratori, contro il valore medio europeo di 2,4 decessi su 100.000 lavoratori.

Solo nel 2018, gli infortuni sul lavoro denunciati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono stati 641.261, evidenziando un trend crescente pari a +0,9 rispetto al dato del 2017 che è stato inferiore a quello del 2018 anche laddove riferito agli incidenti con esito mortale: 1.133 sono stati i decessi sul luogo di lavoro lo scorso anno che così ha fatto registrare, rispetto al 2017, un notevole incremento di «morti bianche», pari a +10,1 per cento (Fonte INAIL).

Nel quinquennio 2013 - 2018 si è registrata,

dunque, una sostanziale diminuzione sia degli infortuni (-11 per cento) che dei decessi (-17,4 per cento), una decrescita interrotta dall'inversione e di tendenza avutasi nel 2018 in cui, già a partire dal primo trimestre, si è evidenziata una ripresa del drammatico fenomeno che, da gennaio a marzo, ha causato ben 300 casi di morti sul lavoro.

A livello europeo, secondo una ricerca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) realizzata con altri partner stranieri, il costo stimato per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sostenuto dai Paesi dell'Unione europea è pari a 476 miliardi di euro all'anno, ovvero l'equivalente del 3,3 per cento del PIL dell'Unione. In riferimento al nostro Paese, la spesa è stata valutata intorno ai 40 miliardi di euro annui.

In controtendenza rispetto al 2017 è stato anche l'andamento delle denunce di malattia professionale presentate all'INAIL nel 2019: 1.456 casi registrati dall'Istituto, +2,5 per cento rispetto all'anno precedente.

Un tema come quello della sicurezza, in particolare nei luoghi di lavoro, del quale, se pur sommariamente, abbiamo descritto la desolazione e la gravità, non può essere oggetto di soluzioni estemporanee o dettate dall'onda dell'emozione legata agli avvenimenti; si avverte sempre più forte la necessità di intervenire prima di tutto sullo sviluppo di una vera cultura della prevenzione, quella cultura che va promossa sin dai banchi di scuola e che può essere solo il frutto di azioni mirate e organiche di formazione, informazione e sensibilizzazione.

La diffusione di una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema che già in passato era all'attenzione del legislatore.

Con la circolare n. 119 del 29 aprile 1999 l'allora Ministero della pubblica istruzione invitava le istituzioni scolastiche «all'affermazione e diffusione di una "cultura della sicurezza", che non può essere trascurata o sottovalutata proprio nell'istituzione scolastica che deve, invece, costituirne un momento propulsivo determinante».

Più recentemente, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in merito



**COSTRUZIONI EDILI SANNITE**

**INTONACI TRADIZIONALI  
RISTRUTTURAZIONI EDILI**

Via Toraldo, 31 - Limatola (BN)  
Tel. 0823 1760713 - Cell. 331 1543697  
costruzioniedilisannite@gmail.com

alla promozione della cultura della sicurezza e delle azioni di prevenzione, all'articolo 11, comma 1, lettera c), prevede disposizioni relative al finanziamento delle attività di formazione negli istituti scolastici:

«c) finanziamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche».

Se con la legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «buona scuola», e la conseguente introduzione negli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e, all'interno di questi, la previsione di una formazione obbligatoria generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, un progresso importante è stato compiuto nella scuola rispetto alla diffusione di una cultura e di una sensibilità in questa materia, è però necessario compiere un passo ulteriore sulla strada dell'integrazione dei temi della salute e della sicurezza nel lavoro nel settore dell'istruzione, introducendo l'obbligo dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

È necessario, quindi, proseguire nella direzione già tracciata dalla normativa vigente e continuare a investire sulla promozione didattica della cultura della sicurezza, integrando questo tema in maniera trasversale lungo tutto il percorso scolastico. Risulta dunque fondamentale riportare il Paese nella direzione virtuosa intrapresa negli anni precedenti al 2018, rivolgendo uno sguardo privilegiato alle nuove generazioni, in un'ottica di avanzamento culturale dei valori legati alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.

A tale fine, è necessario spostare l'attenzione sociale dal «dopo» l'infortunio, quando il danno è ormai sopraggiunto, al «prima».

Non dobbiamo smettere di investire in prevenzione, garantendo a i giovani, futuri lavoratori, adeguate sensibilità, conoscenza e consapevolezza dell'esposizione a I rischio, nonché potenziando l'educazione all'etica e alla legalità nei vari contesti di vita. Se pensiamo che la stessa storia dell'evoluzione umana si caratterizza per il progressivo raggiungimento di livelli di sicurezza personale sempre più elevati, possiamo ben comprendere quanto significativo sia l'intento normativo che si muove in direzione della promozione della «cultura della sicurezza», il cui insegnamento, al di là del valore prettamente pedagogico e conoscitivo sotteso alla sua articolazione, rappresenta il miglior investimento che uno Stato moderno

possa realizzare a i fini dell'effettiva prevenzione del rischio, foriero di importanti vantaggi alla comunità sotto il profilo sanitario e sociale. L'interdisciplinarietà che caratterizza questo tema permette, altresì, di declinarlo facilmente all'interno delle diverse materie oggetto di studio, permettendo lo sviluppo di connessioni tra di esse e contribuendo all'esercizio delle intelligenze logico-matematica ed emotiva.

Al centro della presente proposta di legge vi è dunque la previsione (articolo 1) dell'introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, come disciplina sia «verticale», a integrazione del piano di studi, che «trasversale» all'interno delle materie curriculari già esistenti, in un'ottica interdisciplinare, con l'obiettivo finale di costruire le fondamenta di una nuova coscienza, da parte delle nuove generazioni, del valore della sicurezza, un valore unitario ma riguardante i vari contesti di vita di ogni soggetto.

L'articolo 2 stabilisce la modalità di inserimento e il numero di ore settimanali dedicate all'insegnamento della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

L'articolo 3, comma 1, identifica nei docenti delle materie scientifiche presso le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado i soggetti preposti all'insegnamento della disciplina in oggetto. I docenti possono inoltre avvalersi dell'aiuto di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali, nonché di titoli di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, conseguiti



**THERMO HOUSE**

**RESTAURI - EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA  
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO,  
CONDIZIONAMENTI, ANTINCENDIO  
ELETTRICI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
RETE IDRICA E FOGNARIA**

**Via Variante, 108 - Cervinara (AV)  
Tel./Fax 0824 8436300  
e-mail: termohouse@virgilio.it**

al termine dei percorsi formativi attuati in ottemperanza dell'Accordo Stato-regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali della scuola. A tal fine, gli istituti stipulano contratti di diritto privato con esperti in possesso dei predetti requisiti (comma 2). L'articolo 4 prevede l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento professionali, al fine di fornire ai docenti delle istituzioni scolastiche le conoscenze teoriche e tecniche necessarie per l'insegnamento della nuova disciplina.

L'articolo 5 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisca le linee guida per l'insegnamento della cultura della sicurezza che prevedono, tra l'altro, la trattazione sia teorica che pratica della materia, al fine promuovere negli studenti una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica.

L'articolo 6 reca la necessaria copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1 .  
*(Finalità)*

1. La presente legge prevede l'introduzione, nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado del sistema educativo di istruzione e formazione nazionale, dell'insegnamento della cultura della sicurezza, finalizzato a rendere consapevoli gli studenti delle diverse fasce di età dei potenziali rischi conseguenti a comportamenti errati nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica, nonché a fornire loro la conoscenza e l'addestramento adeguati a riconoscere situazioni di pericolo.

Art. 2 .  
*(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)*

1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado stabilendo:

a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato a i sensi delle disposizioni vigenti;

b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina.

Art. 3 .  
*(Modalità di affidamento dell'insegnamento della cultura della sicurezza)*

1. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato a i docenti delle discipline scientifiche.

2. I docenti di cui al comma 1 possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, nonché di titoli di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, conseguiti nell'ambito di percorsi formativi attuati in ottemperanza dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 221 del 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.

Art. 4 .  
*(Corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, prevede l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti di cui all'articolo 3 destinati a fornire loro le conoscenze teoriche e tecniche necessarie per l'insegnamento della cultura della sicurezza.

2. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il personale docente è esonerato dal servizio per il periodo di durata degli stessi.

Art. 5 .  
*(Linee guida)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto stabilisce le linee guida per l'insegnamento della cultura della sicurezza che individuano, ove non già previsti, specifici



traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali e, per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, nonché con le Linee guida vigenti.

2. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono, tra l'altro, la trattazione teorica e pratica della disciplina e l'uso di modelli didattici di tipo esperienziale, basati sulla partecipazione emotiva ed empatica degli studenti, al fine di promuovere negli stessi una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica.

Art. 6 .  
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, a fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## Tornare a dare centralità alla persona



■ **On. DEBORA SERRACCHIANI**  
Presidente XI Commissione  
Camera dei Deputati  
(Lavoro Pubblico e Privato)

Egregio Presidente,

La ringrazio per l'opportunità e per lo spazio dedicato per affrontare nel dettaglio una tematica che da sempre mi accompagna, tanto nel mio percorso lavorativo, quanto in quello politico: il tema del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Nell'affrontare il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è fondamentale anzitutto tornare a dare centralità alla persona, facendo sì che questi temi diventino patrimonio collettivo e su cui la politica-categorie economiche-sindacati devono adoperarsi insieme, per promuoverle e tutelarle.

Dall'entrata in vigore del decreto legislativo 81/08 lo scenario socio economico è profondamente mutato e impone un ridisegno dell'organizzazione del lavoro, dell'analisi dei rischi e del sistema produttivo a livello complessivo. Il Testo Unico, infatti, ha puntato da un lato sulla semplificazione e innovazione normativa; dall'altro, invece, sulla volontà di tradurre in azioni concrete il principio



# FEDERARCHITETTI

Associazione Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti

*Sede Legale:*  
Viale Pasteur, 66  
Roma EUR  
Tel. 06 54221735  
info@federarchitetti.it

*Ufficio Presidenza:*  
Piazza Roma, 17  
Benevento  
Tel. 0824 1920027  
presidente@federarchitetti.it

*Segreteria:*  
Via Paolo Emilio, 7  
Tel. 06 3243317  
federarchitetti@federarchitetti.it

[www.federarchitetti.it](http://www.federarchitetti.it)



Seguici anche su Facebook:  
**Federarchitetti**

fondamentale della sicurezza.

A distanza di oltre un decennio dalla sua promulgazione, questo decreto necessita sicuramente di un aggiornamento, ma soprattutto di una completa attuazione alle indicazioni in esso inserite, ma ancora in attesa degli appositi decreti attuativi.

Sicurezza e salute si concretano in prevenzione, ma anche in controllo e vigilanza continua.

Sicuramente è fondamentale fornire adeguata e piena informazione, tanto ai lavoratori e alle lavoratrici, quanto ai datori di lavoro, promuovendo e sostenendo idonea ed efficace formazione, che non sia meramente formalistica e burocratica, ma che risponda pienamente alle specificità del contesto in cui si opera. Fare prevenzione in maniera sistematica significa concretamente salvare vite umane: intenderla in questa maniera equivale a non vedere la prevenzione come un mero costo.

Accanto alla prevenzione, s'inseriscono anche i controlli e la vigilanza, ma va resa concreta l'idea che le attività di vigilanza non hanno solo un mero ruolo repressivo. Al contrario, possono fornire assistenza in fase preventiva e nel corso di tutto il processo produttivo. Inoltre, con l'incorporazione di ISPELS nell'INAIL, si sono poste le basi per una corretta sinergia fra ricerca, prevenzione e sicurezza, ma sono necessarie più risorse umane ed economiche.

Questo è sicuramente il compito che ogni Governo, di qualunque colore esso sia, deve perseguire: fornire supporto, strumenti adeguati, semplificati e chiari.

In questo panorama, il Recovery Fund rappresenta una vera e propria opportunità che il nuovo governo dovrà saper cogliere, al fine di allocare le necessarie risorse in tema di sicurezza sul lavoro.

Sul piano nazionale, occorre dare piena attuazione al Testo Unico sulla sicurezza e agire sulle diverse leve previste dal nuovo codice degli appalti, a cominciare da quelle premiali che già stanno caratterizzando protocolli e accordi raggiunti fra grandi stazioni appaltanti e regioni. In questa direzione s'inserisce anche la proposta di patente a punti che, attraverso meccanismi di premialità e di penalizzazione, può ad esempio codificare i comportamenti virtuosi e sanzionare quelli contrari.

Allo stesso modo, garantire un equo compenso significa tutelare la sicurezza dei lavoratori e assicurare la qualità delle prestazioni dei professionisti coinvolti. Su tale fronte, occorre completare la disciplina vigente, prevedendo che, almeno per quanto riguarda i rapporti con le amministrazioni pubbliche, sia sempre assicurato a tutti i professionisti – iscritti o meno a un ordine – un compenso minimo per la propria

prestazione professionale, superando così l'attuale cattiva prassi del conferimento d'incarichi professionali gratuiti o il cui compenso non è commisurato agli standard tipici dell'equo compenso.

Accanto agli interventi normativi, è fondamentale investire e far crescere la consapevolezza generale dell'importanza della prevenzione: ad esempio, inserendo il tema della sicurezza nella formazione curricolare degli studenti delle scuole di secondo grado, a maggior ragione dopo l'avvio dell'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro e, come già ribadito, investendo in formazione mirata ai datori di lavoro.

La stessa innovazione tecnologica e l'industria 4.0 possono diventare concreti alleati nella formazione sul campo e nella prevenzione. Si pensi agli esperimenti di "realtà virtuale" promossi dall'Università di Siena in collaborazione con l'Ente senese Scuola edile che, attraverso tecniche virtuali, formano i lavoratori dell'industria edile che svolgono attività in quota, allenando i lavoratori alle buone pratiche e alle procedure di sicurezza e facendo comprendere gli effettivi rischi e le possibili conseguenze. Lo stesso INAIL ha promosso attività di ricerca in tal senso, progettando dispositivi di nuova generazione per la prevenzione del rischio individuale, collettivo e ambientale. Con l'ausilio di queste tecnologie è possibile simulare ambienti di lavoro e valutare direttamente i possibili e ricorrenti rischi correlati, ma anche supportare in tempo reale gli operatori durante lo svolgimento di attività ordinarie, rilevando potenziali rischi per la salute e la sicurezza.

Sebbene l'Italia possa vantare un corpo normativo all'avanguardia, conforme alle regolamentazioni europee e internazionali, il numero di denunce per infortunio e gli incidenti mortali rimangono sempre in linea con gli anni passati e per questo non possiamo permetterci di abbassare la guardia e continuare la battaglia in difesa della sicurezza.

Per questo motivo ho deciso di promuovere, come primo atto in Parlamento, l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro (AC 1271), che tenda a fare luce sul fenomeno e sulle cause che nel tempo l'hanno determinato e alimentato, al fine di suggerire gli strumenti per combatterlo e limitarne l'incidenza.

Inoltre, l'Unione europea si è dotata nel tempo di uno strumento programmatico a cadenza pluriennale quale la Strategia per la salute e sicurezza sul lavoro dando mandato a ogni Paese europeo, di indicare le sue priorità, gli interventi da compiere e i soggetti che sono chiamati a realizzarli. Purtroppo, l'Italia è uno dei pochi Paesi dell'Unione europea a non avere ancora approntato una propria "Strategia"; per tale ragione ho voluto sollecitare il Parlamento, con l'AC 1520, ad attivarsi al fine di predisporre





la “Strategia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro”.

Un'altra stortura del nostro sistema, su cui sono intervenuta con l'AC 2345, riguarda il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per cui ancora oggi il nostro sistema non prevede la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Un paradosso, se pensiamo che i Vigili del Fuoco sono una delle categorie maggiormente dedite a intervenire in situazioni di emergenza. All'inizio del 2019 la Commissione Lavoro ha condotto una “Indagine conoscitiva sul sistema di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria”. Oltre all'allora Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, sono stati auditi sindacati, giuristi, esperti della materia, consulenti del lavoro, rappresentanti di ILA, ANIV, INAIL e INPS. Gli esiti di questa indagine sono stati riassunti in un documento finale votato a dicembre 2020, dove sono emerse chiaramente diverse criticità che, necessariamente, dovranno trovare una pronta risoluzione a detta di tutte le parti interessate: dalla necessità di intervenire sul problema di risorse umane riferite ai singoli corpi ispettivi, ad aspetti burocratici che impediscono appieno lo svolgimento delle funzioni ispettive, come la richiesta di condivisione di banche dati. Dalla richiesta di intervenire con un adeguamento delle condizioni economiche e normative di tutti i soggetti impegnati nelle attività ispettive, all'importanza di definire le condizioni economiche e normative che consentano la realizzazione di un “Piano Strategico Pluriennale” al fine di assicurare che ILA, INPS e INAIL – nelle rispettive materie di competenza – siano in grado di affrontare i grandi processi di trasformazione dell'apparato produttivo del Paese, in chiave ecologica, dell'economia circolare e dell'innovazione digitale.

Infine, permettetemi di condividere insieme a Voi un risultato importante raggiunto prima con l'approvazione del Milleproroghe 2019 e confermato nell'ultima manovra di Bilancio: il superamento della precarietà delle prestazioni e la stabilizzazione del Fondo Vittime Amianto, con l'aumento e il consolidamento dell'importo erogato ai familiari delle vittime non professionali. Il merito di questo risultato va attribuito al grande lavoro e all'impegno delle associazioni che da anni si occupano di amianto, e che ho avuto modo di incontrare e ascoltare in diverse occasioni. Le malattie asbesto-correlate sono un problema sociale cui bisogna dare risposte strutturali, capaci di seguire l'evoluzione di un fenomeno che purtroppo sappiamo, toccherà una grande platea di cittadini.

Dobbiamo tenere sempre a mente che il lavoro è sì un diritto, ma lavorare in un ambiente sicuro e salubre lo è ancora di più.



## La sicurezza sul lavoro è, oggi, diventato un approccio multidimensionale

■ **On. ALESSANDRO AMITRANO**  
Componente XI Commissione  
(Lavoro Pubblico e Privato,  
Camera dei deputati)

Il tema della sicurezza sul lavoro è, da tempo, al centro del dibattito istituzionale e politico. I media, a seconda della sensibilità e degli eventi di cronaca, gli dedicano spazio nei tg o negli approfondimenti giornalistici. Un tema ritornato al centro dell'attenzione anche a causa dell'emergenza da Covid 19. Ma la sfida non è ancora per nulla vinta: bisogna fare di più, e meglio. Intanto, iniziando a considerare questo tema una assoluta priorità, e non derubricarlo a questione solo “ciclica”. In occasione della Giornata nazionale sulla sicurezza sul lavoro celebrata nel 2020 il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha significativamente sottolineato che “la sicurezza di chi lavora è una priorità sociale ed è uno dei fattori più rilevanti per la qualità della nostra convivenza”. Il Presidente si è altresì soffermato sulla necessità di “un'azione continua, rigorosa, di prevenzione”.

La sicurezza sul lavoro rappresenta infatti un valore comune non negoziabile, e costituisce la base imprescindibile di uno sviluppo economico sano e inclusivo, ancor più in questa fase connotata dall'emergenza sanitaria. Un moderno, e strategico, processo di promozione della cultura della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro – in particolare nei cantieri – deve però necessariamente compiere un salto di qualità: l'adempimento all'obbligo normativo, spesso inteso come onere e ostacolo organizzativo, non è l'unica condizione – ancorché necessaria – per gestire in maniera efficace la prevenzione dei rischi e la tutela di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Un adeguato sistema di prevenzione deve essere invece alimentato dalla consapevolezza di tutti, datori e lavoratori, e diventare componente essenziale di una gestione d'impresa sana ed efficiente. Il legislatore deve percepire l'urgenza di realizzare un'evoluzione della ratio della produzione normativa che sia in grado di integrare sempre più la dimensione individuale del diritto con la sua dimensione collettiva.

Ma questo non può bastare. È prioritario avviare anche una grande campagna nazionale affinché si agevoli, a livello socio-culturale, la transizione

in un sistema-contesto incentrato sulla tutela della salute intesa, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, come stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. Una sfida strategica e ineludibile per costruire un percorso di uscita quanto più rapida possibile dall'emergenza sanitaria ancora in corso.

Quello alla sicurezza sul lavoro è, oggi, diventato un approccio multidimensionale, che prende in considerazione molti aspetti – sanitari, fisici, psicologici, legali, sociali, culturali ed economici – e coinvolge diversi soggetti – istituzioni, parti sociali, imprese e associazioni – individuando come destinatario il singolo lavoratore, ma necessariamente inserito nella sua comunità di appartenenza.

Investire nella 'cultura del lavoro', in particolare sul concetto di 'cultura della sicurezza', non è più un'opzione, ma una necessità. Il passaggio dalla "comunicazione dei contenuti" alla "condivisione dei comportamenti" è ancora in itinere, e tutti i nostri sforzi devono concentrarsi sul completamento di questo processo. Smontando, in primis, un assioma: investire in sicurezza non vuol dire necessariamente essere costretti ad investire ingenti risorse economiche. Spesso sono sufficienti investimenti mirati e, dunque, strategici, in particolare sui coordinatori, sui ruoli di responsabilità e sulle relazioni tra i lavoratori, agendo sui comportamenti, smontando le cattive abitudini, favorire le buone prassi, stimolando la motivazione alla sicurezza e contrastare quelle convinzioni irrazionali che portano le persone ad una percezione non corretta del rischio, anche attraverso interventi formativi centrati sul fattore umano, che favoriscano una presa di coscienza di questi meccanismi. Interventi formativi che, auspicabilmente, dovrebbero diventare strutturali nelle nostre scuole e nelle nostre università, essere promossi in modo continuo e capillare nelle ore di lezione, nei laboratori e nelle dimostrazioni pratiche, per consentire la formazione e il consolidamento di una cultura della sicurezza che entri a far parte del patrimonio delle conoscenze e delle sensibilità dei giovani che si avviano ad entrare nel sempre più complesso e mutevole mondo del lavoro moderno.

Voler trasformare la cultura della sicurezza del lavoro da singola occasione di sensibilizzazione a vero e proprio insegnamento è una sollecitazione sostanziale, non certo rituale. Tra un'applicazione a macchia di leopardo alla pratica d'ogni giorno c'è una differenza enorme di visione di Paese, di come vogliamo crescere come comunità e investire nei nostri figli. Ne è una forte testimonianza il testo di una circolare ministeriale, che riporto nella sua parte essenziale: "è la scuola la sede primaria, istituzionale e strategica per la formazione di tale cultura e nella quale avviare un processo allargato di partecipazione, indirizzo e sensibilizzazione complessiva degli operatori scolastici e dell'utenza, non limitandosi ad interventi ed adempimenti di carattere meramente

formale ovvero ad iniziative sporadiche ed occasionali. D'altra parte l'attuale normativa di riferimento ed i principi che la sottendono costituiscono la migliore opportunità per la promozione, a livello scolastico, di una vera e propria cultura della sicurezza e prevenzione, attraverso la valorizzazione dei rispettivi contenuti e con il coinvolgimento e l'adesione partecipativa delle varie componenti interessate, al fine dell'acquisizione, da parte degli alunni, della piena consapevolezza di una problematica di ampia rilevanza sociale nonché della valenza educativa sostanziale e prioritaria delle tematiche in questione e dei conseguenti comportamenti che, coerentemente, nel presente e soprattutto nel futuro, si troveranno in concreto ad adottare". Questa circolare è del 19 aprile del 2000. Quasi ventuno anni fa. In ventuno anni il mondo del lavoro è cambiato profondamente, la comunità sociale ha subito fortissime modifiche, ed anche il concetto di "cultura della sicurezza" si è sempre più evoluto, integrandosi a fil doppio con quello della salute, ambito ineludibile e fondamentale. I mutati rischi in materia di sicurezza e salute in un mondo del lavoro in continua evoluzione continueranno a creare nuove sfide che devono essere raccolte con coraggio da tutti gli attori coinvolti.

Nel frattempo, dare sostanza a principi illuminati già adeguatamente individuati nel corso degli anni, costituirebbe la prima, necessaria rivoluzione sociale e culturale di cui l'Italia avrebbe davvero bisogno. Rivoluzione di cui si deve fare protagonista attiva la politica, quella con la P maiuscola, che ha l'imperativo morale di dover affrontare la questione con norme, azioni, campagne informative, premiando i comportamenti etici, dando per prima l'esempio. E, soprattutto, agevolando un poderoso stanziamento di risorse, nel caso attingendo al Recovery plan, per potenziare strumenti, misure, controlli e tecnologie in grado di realizzare un vero cambio di passo. Elevando, con ciò, il tema a priorità assoluta sulla quale non dovrà mai essere consentito alcun calo di tensione.

**MODULO**  
COSTRUZIONI SRL

---

**COSTRUZIONI & RISTRUTTURAZIONI**  
 Cell. +39 339 8750308  
 modulocostruzioni@gmail.com  
 Via Consolare Rimini - San Marino 51C  
 47923 Rimini - Tel. 0541 415116  
 www.modulocostruzioni.it

## Tre anni sull'ispettorato del lavoro: il punto sulla riforma.



■ **On. CHIARA GRIBAUDO**  
Componente XI Commissione  
(Lavoro Pubblico e Privato,  
Vice presidente Deputati PD)

La Commissione lavoro della Camera dei Deputati ha affrontato negli ultimi mesi un importante percorso di audizioni, ospitando esperti, sindacati, associazioni di categoria e rappresentanti delle istituzioni, per approfondire lo stato della riforma degli ispettorati del lavoro, avvenuta nel 2017. L'ispettorato nazionale del lavoro è infatti pienamente operativo dal 1° gennaio 2017. Attualmente sul totale del personale INL pari a 4940 dipendenti, ci sono solo circa 1800 funzionari ispettivi effettivamente impegnati in attività ispettiva di vigilanza esterna. Questi esercitano la propria attività in coordinamento con gli ispettori INPS ed INAIL, nonché con il personale delle ASL: collettivamente gli ispettori esercitano un'importantissima attività sul territorio nazionale, che concorre a garantire la sicurezza e la legalità sui luoghi di lavoro.

Fra le problematiche emerse, vi è innanzitutto la difficoltà dovuta alle differenze di software fra i vari ispettorati e alla mancata integrazione dei database, che inficia l'orientamento e la programmazione dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare, dell'evasione ed elusione contributiva e degli illeciti penali. È stato inoltre rappresentato come gli ispettori del lavoro siano tra i funzionari pubblici del lavoro, per i compiti istituzionali a loro affidati, tra i più esposti ad aggressioni fisiche e verbali,

e come manchi ancora a tal riguardo la valutazione dei rischi e la valutazione dello stress lavoro- correlato per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori in modo tale da tener conto delle reali esigenze e particolarità lavorative della funzione ispettiva. Servono inoltre garanzie assicurative per tutelare l'attività lavorativa ed i rischi professionali degli ispettori del lavoro, e un regolamento per la difesa legale degli ispettori per cause di servizio.

Molti, fra gli auditi, hanno manifestato la necessità di una struttura più orizzontale e flessibile. Opportuna appare l'armonizzazione dei trattamenti retributivi accessori e le indennità, introducendo preferibilmente una specifica indennità di Ispettore del lavoro finalizzata al riconoscimento del ruolo svolto e del disagio patito per la funzione esercitata dagli ispettori del lavoro in forza all'ispettorato, anche attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello per eliminare il gap salariale con le retribuzioni accessorie dei funzionari ispettivi Inps ed Inail.

Occorre inoltre prendere una decisione definitiva rispetto al ruolo dei tre ispettorati e all'opportunità di interrompere o proseguire l'esaurimento dei ruoli degli ispettori di INPS e INAIL. L'indagine conoscitiva ha visto un'opinione quasi unanime sul fatto che unificare gli ispettorati sia utile, però servono più risorse, condivisione delle banche dati e più personale. Finita l'indagine ora è necessario sedersi tutti intorno a un tavolo e decidere in maniera collettiva la sorte di questi istituti, con l'unico obiettivo di avere la migliore attività ispettiva possibile, di cui il Paese ha estremamente bisogno.

**EMMETI**



**blumatica**  
Software Edilizia e Sicurezza

# Il drammatico fenomeno delle morti e degli infortuni sul lavoro: ciò che ha fatto, fa e deve fare la politica



■ **Deputato DAVIDE TRIPIEDI\***

Componente XI Commissione  
(Lavoro Pubblico e Privato,  
Camera dei Deputati)

Il problema delle morti sul lavoro è da sempre nei punti del Governo Conte, sia il primo che il secondo. Nel Conte II è stato il primo punto messo in agenda nelle tematiche riguardanti il lavoro, dove si è stabilito il voler ridurre in maniera drastica il tristissimo fenomeno delle morti e degli infortuni.

Conte e il Governo hanno portato in discussione un piano straordinario volto ad evitare gli infortuni e la proposta che con un apposito fondo verranno incentivate le imprese che adotteranno prassi socialmente responsabili e che daranno massima attenzione alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.

Molti sono stati i tavoli organizzati per discutere del tema. Al Ministero del lavoro sono state da tempo avviate discussioni con l'Inail e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per prendere provvedimenti concreti che vadano nella direzione di assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza. E il tema dell'ispettorato del lavoro è da tempo presente al centro del dibattito politico grazie soprattutto al mio collega Claudio Cominardi già sottosegretario al Ministero del lavoro. Con il Jobs Act del Governo Renzi è stata creato l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) che ha portato una rilevante riforma delle agenzie ispettive. Aniché portare a una maggiore efficienza dei controlli, l'operazione ha indebolito il sistema già in difficoltà dei controlli degli ispettori Inps che, prima dell'introduzione dell'INL, risultavano essere i dipendenti pubblici in assoluto più produttivi e redditizi per le casse dello Stato e dell'Inps stesso. Ognuno di loro, infatti, riusciva ad accertare circa 1 milione di euro di evasione contributiva. E in questa situazione, a peggiorare sono stati anche i controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per questi motivi, come Governo e come Movimento 5 Stelle stiamo lavorando per ripristinare e migliorare il settore dell'ispettorato. Stiamo lavorando anche per eliminare il ruolo

ad esaurimento degli ispettori INPS e INAIL introdotto con il Decreto Legislativo 149 del 2015 che stabilisce le disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva.

Il Governo attuale ha anche modificato più volte e in senso migliorativo il Decreto Legislativo 81 del 2008 riguardante la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come Movimento 5 Stelle, inoltre, abbiamo da qualche tempo proposto un sistema di premialità nei confronti dei datori di lavoro che adottano e aumentano le misure di sicurezza per i propri lavoratori, come ad esempio l'introduzione di misure di defiscalizzazione per gli imprenditori nel caso acquistino strumenti per la sicurezza sul lavoro e si impegnino nella corretta educazione per prevenire pericoli e danni.

Questo perché è corretto fornire agevolazioni fiscali a chi utilizza strumenti che garantiscano la sicurezza dei propri dipendenti.

Personalmente seguo da sempre con molta attenzione il tema delle morti e degli infortuni sul lavoro e come Vicepresidente della Commissione lavoro alla Camera dei Deputati, ho convocato diverse volte audizioni specifiche sulla sicurezza. In tal senso, un grande supporto è stato dato da Matteo Mondini, persona rimasta vittima di un grave infortunio che, con impegno infinito, porta avanti da tempo una campagna di sensibilizzazione e informazione per prevenire gli incidenti.

Ed è proprio da qui, dalla necessità di sviluppare una cultura della sicurezza, che bisogna partire. Per fare questo è di fondamentale importanza provare a coinvolgere, come parte attiva, chi tra le vittime degli infortuni abbia la volontà e la forza di poter raccontare le proprie storie nelle scuole, nei posti di lavoro, agli imprenditori e ai dipendenti. Esattamente come fa da anni Matteo Mondini, che con un'energia impareggiabile porta avanti una campagna di informazione e sensibilizzazione per prevenire gli incidenti.

Sensibilizzare le persone per una causa così importante può rappresentare il punto di partenza per raggiungere l'obiettivo di ridurre questa dolorosa piaga della nostra società.

Seguo da anni con molta attenzione anche il settore degli edili per il quale esiste una problematica collegata agli infortuni e alle morti sul lavoro, ossia quella del non riconoscere che questa professione sia una mansione usurante. Il perché di questo legame è presto detto: il solo stabilire per legge che il lavoro degli edili è usurante, ridurrebbe in maniera importante il numero di infortuni e morti perché consentirebbe agli stessi lavoratori di terminare con anni di anticipo, rispetto a quanto accade attualmente, la loro professione.

Per i lavoratori edili che svolgono una mansione estremamente faticosa, inoltre, arrivare alla pensione alla stessa età di un direttore di banca è qualcosa di concettualmente sbagliato. E questo vale per tutte le professioni ad oggi non



ancora riconosciute come usuranti quando invece lo sono. I requisiti tra le diverse mansioni devono essere necessariamente diversi.

Nella discussione sempre aperta sulla riforma delle pensioni bisogna considerare quale tipo di professioni si siano svolte nell'arco della vita lavorativa agevolando l'anticipo dell'età della pensione per chi ha fatto più fatica fisica. Questo perché chi svolge lavori gravosi è normale che sia più soggetto a continui problemi di tipo fisico e anche a ripetuti rischi per la propria incolumità sul posto di lavoro e che quindi meriti di poter andare in pensione prima di chi invece non ha svolto tali tipi di lavori.

Proprio per questi motivi ho depositato, sia nella passata legislatura che in quella attuale, una proposta di legge riguardante l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini. I continui sforzi a cui sono sottoposti nell'arco della loro vita lavorativa fanno sì che questa categoria, che da contratto nazionale di lavoro risulta essere tra le prime in assoluto come numero di lavoratori, sia uno dei settori più logoranti dal punto di vista fisico.

La politica, come si può vedere, non è assente rispetto al tema. Va riconosciuto però che deve riuscire a concretizzare di più per ottenere risultati tangibili per arrivare a ridurre drasticamente l'intollerabile piaga delle morti e degli infortuni sul lavoro. Perché possa diventare sempre più normalità il fatto che chi esce di casa per lavorare e dare un sostegno economico alle proprie famiglie, vi faccia ritorno in piena salute.

*\*Vice Presidente della XI Commissione (Lavoro Pubblico e Privato) alla data di redazione dell'articolo.*



## La responsabilità civile e penale del datore di lavoro nell'emergenza sanitaria



### ■ On. CESARE DAMIANO

Già Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e promotore del Dlgs 81/08

### ■ Avv. MARIA GIOVANNONE

Avvocato e consulente in Diritto del Lavoro e Salute e Sicurezza sul Lavoro

L'introduzione dell'art. 42 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia), convertito in legge con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020 n. 27, ha sollevato, nel corso di un anno di pandemia, un grande dibattito, tanto in ambito lavoristico quanto in quello penalistico, sulla responsabilità del datore di lavoro.

La disposizione, che ha equiparato l'infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro o in itinere ad infortunio sul lavoro con causa virulenta, ha infatti esteso l'ambito di applicazione soggettivo delle tutele INAIL di cui al d.P.R. n. 1124/1965 a favore del lavoratore colpito dall'infezione o dei suoi familiari in caso di decesso del lavoratore stesso (seguendo la tecnica di regolazione già seguita per analoghe patologie con causa virulenta, come ad esempio la leptospirosi delle mondine).

Tuttavia, come chiarito dallo stesso Istituto, nella circolare n. 22 del 20 maggio 2020, il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte di INAIL, in caso di infortunio da Covid-19, non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale del datore di lavoro, essendo la responsabilità di quest'ultimo ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei Protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'art.1, co.14 del d.l. n. 33/2020, convertito dalla l. n. 74/2020.

### IL CIVILE

Sul versante civilistico, inoltre, nella menzionata circolare n. 22/2020 è stato ribadito che affinché lo stesso Istituto possa esercitare l'azione di regresso, nei confronti dei soggetti ritenuti civilmente responsabili, è necessario che il fatto costituisca un reato perseguibile d'ufficio. Ne consegue che, in sede penale o civile, l'attivazione dell'azione di regresso non può basarsi sul semplice riconoscimento dell'infezione

da SarsCov-2. L'Istituto al riguardo - oltre a ricordare che l'attivazione dell'azione di regresso presuppone anche l'imputabilità a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno - ha altresì opportunamente richiamato la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 30328 del 10 luglio 2002.

Inoltre l'INAIL, nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha ritenuto opportuno evidenziare che non esiste alcun automatismo giuridico nel riconoscimento dell'infortunio da Covid-19 da parte dell'Istituto che, ai fini della tutela infortunistica, deve comunque valutare le circostanze e le modalità dell'attività lavorativa, da cui sia possibile trarre elementi gravi per giungere ad una diagnosi di alta probabilità, se non di certezza, dell'origine lavorativa dell'infezione.

Tale iter, peraltro, vale sia per i lavoratori assistiti da presunzione semplice, individuati nella medesima circolare, che per coloro che non beneficiano di tale alleggerimento probatorio, non potendosi in ogni caso - le due categorie di lavoratori considerate - mai avvalere di una presunzione assoluta; l'unica, nel nostro ordinamento, avverso la quale non è ammessa prova contraria.

L'introduzione di questa disciplina non ha mancato di sollecitare un più ampio confronto, già da tempo in atto e per la verità mai sopito, sulla responsabilità civile e penale del datore di lavoro, derivante dalla inosservanza della disciplina prevenzionistica, in un contesto segnato dalla introduzione di disposizioni normative emergenziali.

In effetti, la posizione di garanzia del datore di lavoro ha impegnato a lungo il legislatore nella ricerca di soluzioni normative che, a partire dall'art. 2087 c.c., fossero sempre più articolate e prescrittive - e di conseguenza specularmente sanzionatorie - consentendo il bilanciamento dei valori costituzionali della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, da una parte, e della libertà di iniziativa economica dall'altra. Tuttavia, a seguito di questa imponente evoluzione normativa ed a quasi tredici anni dall'entrata in vigore del T.U.

Sicurezza, una più profonda riflessione si impone al giurista: non tanto sugli spazi vuoti lasciati dalla norma ovvero sui margini di semplificazione ancora esistenti, quanto sulle soluzioni interpretative attraverso cui la dottrina, da una parte, e la prassi giurisprudenziale ed amministrativa dall'altra, hanno colmato nel tempo detti spazi, talvolta sacrificando eccessivamente le ragioni

dell'imprenditore, anche di quello più virtuoso, di conseguenza esposto al rischio di "derive oggettivistiche" della responsabilità.

#### LIMITI DI RESPONSABILITÀ

L'emergenza pandemica ci ha infatti ricordato che il bilanciamento tra i valori in gioco non è cosa semplice e, a qualunque scelta induca il legislatore, il margine di errore operativo è molto alto, ancor più quello di incongruenze giuridiche che tanto più si annidano nell'affastellamento di "norme o strumenti para-normativi dell'emergenza" che difficilmente si coordinano con l'impianto dell'ordinamento generale.

Pare così opportuno provare ad apporre confini certi alla responsabilità del datore di lavoro, soprattutto a fronte di rischi atipici, tanto in sede civile quanto in sede penale, evitando però di imbattersi nelle inevitabili questioni di riserva di legge pur giustamente paventate dalla dottrina penalistica.

Conseguentemente, ci si chiede se sia possibile delineare, facendo uso di tecniche regolatorie nuove, un sistema chiaro di prevenzione e di governance (possibilmente pubblico-privato) del rischio che consenta all'imprenditore, di concerto con l'istituzione pubblica e con il coinvolgimento dei lavoratori quali esponenti della "medesima comunità di rischio", di delimitare ex ante i confini della sua responsabilità.

Di questo tema, in linea generale, ha solo iniziato ad occuparsi nei mesi scorsi l'art. 29-bis del decreto liquidità, convertito con l. 5 giugno 2020, n. 40. La disposizione, che non integra una ipotesi di "scudo penale" per il datore di lavoro, rappresenta infatti solo un primo tentativo di mitigazione ex ante della responsabilità personale datoriale, molto efficace in sede civile, meno in sede penale. Urge dunque estendere la riflessione, in modo più ampio e sistematico, alla opportunità di un intervento del legislatore volto a tracciare, quantomeno in ambito lavoristico, un perimetro più netto della responsabilità del datore di lavoro e ad istituire un sistema di governance della stessa, improntato ad una logica più propriamente preventiva e non meramente affittivo/sanzionatoria.

Ciò al fine di declinare, con maggiore certezza e senza rischi di sconfinamento, la delicata posizione di garanzia soprattutto nel contesto dei rischi nuovi, emergenti e difficilmente prevedibili/contenibili.

*Fonte quotidiano Domani*



## Il fenomeno infortunistico nel settore dell'edilizia e le politiche di prevenzione dell'Inail



■ **FRANCO BETTONI**  
Presidente Inail

Stiamo vivendo una fase complicata e incerta nella quale la pandemia ha condizionato in maniera cruciale gli sviluppi dell'economia e della società nel mondo intero.

Nel nostro Paese l'emergenza sanitaria e la sospensione delle attività di interi settori produttivi hanno portato a conseguenze senza precedenti sulla produzione di beni e servizi e quindi sul mercato del lavoro.

Non dobbiamo però perdere di vista l'obiettivo della **tutela dei lavoratori** ed è ora ancora più importante non abbassare la guardia sul tema della sicurezza sul lavoro. Oltre al contributo dell'Istituto per l'attuazione di misure adeguate per fronteggiare la pandemia, abbiamo quindi ritenuto opportuno dare continuità a tutte le attività volte al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso interventi di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia.

L'Istituto prevede forme di **sostegno economico** volte a contrastare il fenomeno degli infortuni

sul lavoro e delle malattie professionali attraverso finanziamenti erogati alle imprese - i cosiddetti bandi "Isi" - per la realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Riconosce, inoltre, una **riduzione del tasso medio di tariffa** alle aziende che abbiano effettuato interventi, tipo: l'adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro idoneamente certificati, le asseverazioni rilasciate da organismi paritetici, la segnalazione di mancati incidenti sul lavoro, le iniziative di formazione adottate, le agevolazioni sociali concesse ai lavoratori, le convenzioni stipulate con le Asl per le campagne contro il fumo, l'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, e di adozione di corretti stili di alimentazione, gli interventi di miglioramento riferiti al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro. L'Istituto, inoltre, mette a disposizione fondi per finanziare progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro oltre che per interventi formativi in prevenzione, destinati non solo alle figure dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e protezione, ma anche ai lavoratori.

Sul versante dell'informazione, inoltre, con l'avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 22 febbraio sono previsti quattro milioni di euro per la realizzazione di una campagna nazionale per una capillare diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro.

Alcuni settori produttivi, come la cantieristica edile, in cui le conseguenze degli infortuni risultano spesso gravi, necessitano di **politiche di prevenzione mirate** e adatte ai molteplici fattori che caratterizzano ormai il nostro sistema economico e sociale: la trasformazione del mondo del lavoro, la flessibilità dei contratti,



l'apporto significativo dei lavoratori stranieri, l'utilizzo di nuove tecnologie. Probabilmente la crisi del settore e l'adozione di più efficaci interventi di prevenzione nei cantieri hanno impattato sulla riduzione del **fenomeno infortunistico**.

Andando ad analizzare i dati, il **settore delle Costruzioni** ha infatti fatto registrare nel **quinquennio 2015-2019** (\*dati aggiornati al 31 ottobre 2020) una diminuzione delle denunce di infortunio in occasione di lavoro (quindi esclusi quelli in itinere) dell'8,8% (da oltre 37mila casi del 2015 a circa 34mila del 2019) e del -14,7% per i casi accertati positivamente, passati dai 32.612 del 2015 ai 27.818 del 2019. Oltre il 60% degli infortuni in occasione di lavoro accade in una regione del Nord Italia, in testa Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto.

Per quanto riguarda gli infortuni in occasione di lavoro con **esiti mortali**, oltre un quinto di quelli dell'Industria e Servizi avviene nelle Costruzioni, dato che conferma l'alta rischiosità del settore. Dal 2015 al 2019 si è comunque registrato un calo del 28,4% (da 183 casi a 131).

Esaminando invece le **malattie di origine professionale**, nel 2019 sono pervenute all'Inail 8.987 denunce da parte di lavoratori che operano nelle costruzioni. Tale settore risulta essere quello che contribuisce maggiormente al numero totale delle patologie derivanti dal lavoro denunciate all'Istituto nell'Industria e servizi.

Nel corso dell'ultimo quinquennio, si è registrato un significativo **aumento delle malattie professionali** nel settore delle costruzioni: si è infatti passati dalle 7.485 nel 2015 alle 8.987 nel 2019 con un **incremento del 20,1%**.

Territorialmente la maggiore crescita si è avuta al Centro, a seguire nel Mezzogiorno e al Nord-Est, mentre Nord-Ovest e Isole risultano in calo. Il 99,4% delle malattie ha interessato gli uomini, a conferma della prevalenza della componente maschile di lavoratori.

Gli operatori del settore delle costruzioni sono esposti ad una molteplicità di rischi lavorativi che possono originare numerose malattie professionali e uno studio dell'European Agency for Safety and Health at Working, già nel 2004, affermava come **l'edilizia sia un settore noto per l'incidenza di malattie professionali** e i lavoratori edili soffrono più dei colleghi di altri settori di disturbi muscolo-scheletrici, come lombalgie e problemi degli arti. Ricordiamo che la campagna 2020-2022 promossa dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, di cui Inail è focal-point italiano, è proprio dedicata ai disturbi dell'apparato muscolo scheletrico correlati all'attività lavorativa.

Molti lavoratori edili risultano ancora oggi esposti ad amianto oltre che ad alti livelli di rumore e vibrazioni a causa dell'utilizzo di macchinari, tra cui i martelli pneumatici; i carpentieri hanno un rischio abbastanza elevato di sviluppare un

tumore delle cavità nasali come risultato dell'esposizione a polveri di legno; le polveri generate dal taglio e dalla lavorazione di prodotti contenenti silice cristallina, come ad esempio la sabbia, sono in grado di sviluppare silicosi e gravi patologie respiratorie.

I **dati del 2020** sono influenzati dall'emergenza Coronavirus.

Per il settore Costruzioni, nel 2020 si è rilevata rispetto al 2019 una sensibile diminuzione delle denunce d'infortunio in occasione di lavoro pari al -23%. I mesi nei quali si è presentato il maggior decremento sono quelli di inizio pandemia; nei mesi estivi il calo si è attenuato per poi riprendere più decisamente nell'ultimo trimestre 2020. Passando all'analisi delle denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale, si rileva una sostanziale stabilità: 114 le denunce d'infortunio con esito mortale in occasione di lavoro nel 2020 contro le 113 del 2019. Inoltre, circa il 2% delle denunce registrate ha riguardato il contagio da Covid-19; percentuale che sale intorno al 15% per i casi mortali.

Per attuare politiche di prevenzione efficaci e garantire una reale tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è fondamentale un'approfondita **valutazione e gestione dei rischi** (cadute dall'alto, incendi ed esplosioni, lavorazioni in quota e con ponteggi) e sono numerose le pubblicazioni che l'Istituto realizza e che possono essere consultate sul portale istituzionale. **Investire in sicurezza resta dunque fondamentale** per contrastare la rischiosità insita nelle attività lavorative e i finanziamenti Isi rappresentano un valido strumento per perseguire questo fine, soprattutto per attività ad alto rischio come quelle delle costruzioni. In relazione alle diverse edizioni del bando Isi, il 20% delle risorse annualmente disponibili vanno al settore costruzioni.

La **prevenzione rimane sempre l'arma vincente** per il contrasto degli infortuni sul lavoro, sia per il contagio da Covid-19 sia per tutti gli altri rischi che continueranno ad essere presenti nello svolgimento delle attività lavorative.





## Il sistema di qualificazione delle imprese nel contesto della pandemia da Covid-19



■ **ZOELLO FORNI**  
Presidente Nazionale ANMIL

La pandemia causata dal Covid-19 ha messo in luce che la tutela della salute dei lavoratori, nella sua accezione più ampia, si fonda sulle misure prevenzionistiche nei luoghi di lavoro, ma anche su una diversa visione delle stesse, sulla valorizzazione di alcune figure prevenzionistiche e del ruolo delle parti sociali, nonché su nuove modalità di organizzazione del lavoro che intercettino le esigenze di vita dei lavoratori, sollecitandone al tempo stesso la produttività e investendo nel patrimonio esperienziale che le imprese sono state costrette a collezionare durante le fasi di lockdown e quelle successive di "convivenza" col virus. Durante il periodo emergenziale i parametri di lavoro di molti settori sono cambiati, tra questi il settore delle costruzioni, contrassegnato da varie difficoltà, legate non solo alla tutela dei lavoratori ma anche da criticità relative ad aspetti ad esso strettamente collegati, quali ad esempio i trasporti e l'approvvigionamento delle forniture.

Inoltre, il settore delle Costruzioni continua a

rappresentare un ambito lavorativo particolarmente delicato in tema di SSL, perché tra i più a rischio, tanto per l'entità quanto per la frequenza degli infortuni. L'elevato rischio a cui sono esposti i lavoratori delle aziende edili e la necessità di assicurare loro un più elevato grado di tutele ha riportato al centro del dibattito politico il tema della qualificazione delle imprese, quale strumento normativo di preselezione degli operatori negli appalti pubblici e privati. Per di più, l'esigenza di preselezionare gli operatori del mercato degli appalti è finalizzata al contrasto dei fenomeni di concorrenza sleale e corruzione, che continuano a inquinare soprattutto gli appalti di lavori pubblici. La qualificazione delle imprese è infatti un aspetto ancora privo, sia nel settore privato che in quello pubblico, di una disciplina operativa.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, il riferimento normativo è l'art. 27 del Testo Unico di SSL. Si tratta di una disposizione che - eccetto il caso degli ambienti confinati per i quali il sistema ha cominciato ad operare positivamente con il DPR n. 177/2011 - a distanza di quasi 12 anni è ancora in attesa di essere attuata per tutti quegli ambiti lavorativi ad alto tasso infortunistico, ovvero caratterizzati da forti complessità organizzative e da gravi fenomeni di concorrenza sleale.

*In primis*, nel campo delle Costruzioni il sistema di qualificazione delle imprese, se attuato, consentirebbe l'accesso agli appalti ed ai subappalti, pubblici e privati, solo alle imprese più virtuose. Ciò non solo da un punto di vista formale, in ragione della continua verifica della idoneità tecnico-professionale sostanziale - e non solo cartacea e formale - delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, tenendo conto di elementi come l'assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza, il rispetto della regolarità contributiva, della contrattazione collettiva, delle



previsioni in materia di informazione, formazione e addestramento nonché, più in generale, il ricorso a *standard* contrattuali e organizzativi del lavoro concretamente virtuosi. In tale contesto un ruolo importante per la qualificazione delle imprese potrebbe altresì assumere la previsione, e l'effettiva attuazione, di misure anticontagio previste nei Protocolli aziendali, quali specificazioni delle più generali disposizioni riportate nel *Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri*, sottoscritto il 24 aprile 2020, che ricordiamo essere divenute norme vincolanti a seguito del loro richiamo in atti normativi.

Inoltre, nell'impianto delineato dal TU, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione dovrebbe costituire elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

Il co. 1-*bis* dell'art. 27 delinea, in riferimento all'edilizia, un sistema di qualificazione delle imprese basato su una sorta di "patente a punti". Uno strumento che prevede l'attribuzione alle imprese e ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di SSL. L'azzeramento del punteggio per le ripetute violazioni in materia di SSL determinerebbe l'impossibilità per l'impresa, o per il lavoratore autonomo, di svolgere attività in campo edile. Ciò dovrebbe dar luogo ad un circuito virtuoso, grazie al quale sarebbero posti ai margini del mercato quegli operatori che non rispettano le disposizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell'ambito del quadro delineato dal TU in materia di qualificazione, svolge una funzione rilevante

la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza, alla quale il Legislatore ha attribuito il compito di elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi ex art. 27 TU. Al riguardo, siamo lieti che, con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 febbraio 2021, la Commissione è stata ricostituita nella sua nuova composizione, che vede finalmente coinvolta l'ANMIL, formalmente entrata a farne parte da settembre 2015, ad opera del d.lgs. n. 151/2015. Il nostro auspicio è che presto in sede di Commissione si torni a lavorare su tale tema. A riguardo infatti la Commissione consultiva permanente deve ancora stabilire anche i criteri in base ai quali il datore di lavoro deve verificare l'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e dei lavoratori autonomi con riferimento agli appalti privati, ai sensi dell'art. 26 del TU.

Inoltre, l'art. 26 ha stabilito che, fino alla data di entrata in vigore del DPR che disciplini la qualificazione delle imprese, tale verifica deve essere effettuata mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio industria e artigianato e di un'autocertificazione da parte dell'impresa appaltatrice (o dei lavoratori autonomi) del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. Dunque, in attesa dell'emanazione di tale decreto, disponiamo attualmente di un regime normativo che affida la selezione delle imprese ai soli due documenti citati. Tuttavia per effettuare una corretta valutazione dell'idoneità tecnico-professionale in tema di sicurezza, l'acquisizione formale dei richiamati documenti è insufficiente. Per tali ragioni, ben venga il contributo della giurisprudenza che, nell'attesa che sia data attuazione all'art. 27 del TU, ha affermato in numerose sentenze che, in materia di responsabilità colposa, il committente dei lavori affidati in appalto debba scegliere l'appaltatore accertandosi che si tratti di persona



munita dei titoli formali di idoneità, ma anche dell'effettiva capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata.

In tema di responsabilità è da evidenziare che la questione giuridica, che ha animato un vivace dibattito dottrinale nel contesto emergenziale, attinente la responsabilità dei datori di lavoro pubblici e privati, per il contagio da Covid-19, ha altresì rinnovato l'esigenza di una riflessione ben più ampia e generale su una problematica già insita da tempo nel sistema.

Oggi, ancora più di prima, ci si chiede infatti se sia possibile apporre confini certi alla responsabilità del datore di lavoro, soprattutto a fronte di rischi atipici, e se conseguentemente si possa delineare, *ope legis*, un sistema chiaro di prevenzione e di governance (possibilmente pubblico-privato) del rischio, che consenta all'imprenditore, di concerto con l'istituzione pubblica e con il coinvolgimento dei lavoratori, di delimitare ex ante i confini della responsabilità personale (nonché di quella dei suoi diretti ausiliari), a fronte dell'autorità ispettiva e di quella giudiziaria.

Di questo delicato tema, in linea generale, ha solo iniziato ad occuparsi nei mesi scorsi l'art. 29-bis del decreto Liquidità (convertito con l. 5 giugno 2020, n. 40), precisando che *"ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro [...]"*.

La disposizione, pur non integrando una vera e propria ipotesi di "scudo penale" per il datore di lavoro, costituisce - con tutti i suoi limiti e le problematiche interpretative che ha suscitato - un primo tentativo di mitigazione ex ante della responsabilità personale datoriale.

In conclusione, tornando al tema della qualificazione delle imprese, l'ANMIL ritiene che le norme ci siano, serve darne piena attuazione. Ciò al fine di contrastare il *dumping* che inquina l'affidamento dei lavori in appalto. Riteniamo infatti che la qualificazione preventiva delle imprese e il controllo sul costante ed effettivo mantenimento di virtuosi *standard* contrattuali ed organizzativi da parte delle stesse siano condizioni indispensabili per un "salto di qualità" nella gestione degli appalti, sia pubblici che privati, nel settore dell'edilizia.





## Sicurezza nelle forniture di materiale in cantiere



■ **GABRIELE BUIA**  
Presidente ANCE

Nell'ambito degli appalti, la sicurezza costituisce un aspetto particolarmente rilevante e delicato, essendo funzionale a garantire la piena incolumità di tutti i soggetti impegnati, a diverso titolo nell'appalto stesso.

Il coordinamento tra tutti coloro che operano nei cantieri edili è indispensabile per garantire adeguati livelli di sicurezza.

Fare sicurezza in edilizia è sicuramente più difficile che in altri settori industriali. Nelle costruzioni esistono rischi oggettivamente gravi, continuamente mutevoli nello spazio e nel tempo, che in altre attività non si presentano.

Inoltre la dimensione media delle aziende, assai ridotta, e la compresenza in cantiere di numerosi soggetti rendono ancor più complessa l'articolazione delle responsabilità e l'applicazione delle disposizioni legislative sulla sicurezza. Dal Committente deve venire il primo fondamentale input all'applicazione della sicurezza: sin dalle fasi di progettazione dell'opera, per il tramite di professionista adeguatamente formato, deve tener conto dei principi generali di tutela a garanzia della sicurezza, salute ed igiene. Tale esperienza di progettazione della sicurezza del cantiere, è stata addirittura mutuata dal legislatore del Testo Unico sicurezza e trasposta nell'ambito di altre tipologie di contratti di appalto o d'opera.

In cantiere, il coordinamento è richiesto anche e soprattutto nel caso delle mere forniture. Con riferimento in particolare al calcestruzzo, la fornitura non prevede l'obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza, bensì l'informazione reciproca e il reciproco coordinamento fra impresa affidataria e impresa fornitrice. Tale compito è posto in capo all'impresa edile. Sull'argomento, il Ministero del Lavoro ha emanato, a febbraio 2011, una lettera circolare con la quale ha trasmesso la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere, che contiene le indicazioni operative, rivolte sia al lavoratore dell'impresa fornitrice di calcestruzzo sia a quello dell'impresa esecutrice, su come attuare il coordinamento reciproco regolamentato dall'art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.: la procedura riporta, inoltre, in allegato due modelli di documenti che dovrebbero essere condivisi in una riunione, promossa dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

La procedura è una "buona prassi" con la quale le imprese esecutrici e i loro fornitori di calce-

struzzo, ma anche i coordinatori, possono attuare gli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dalla legge, anche nei confronti del committente e dei suoi rappresentanti in cantiere.

I documenti informativi scambiati fra le due imprese sono, senza dubbio, ai fini preventivi più efficaci di un POS, i cui contenuti minimi, non possono essere rispettati da un fornitore di calcestruzzo per mancanza di alcune informazioni richieste dal legislatore.

Con la summenzionata procedura e con una successiva nota agli Ispettori del lavoro del 2016, il Ministero ha chiarito la differenza che c'è fra mera fornitura e posa in opera del calcestruzzo, per la quale è necessario redigere il POS: si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canale nel caso di scarico da autobetoniera.

La discriminante, pertanto, non è l'uso della pompa o dell'autobetoniera quanto la partecipazione alla posa in opera, che si esplica, appunto, nello svolgimento, da parte del lavoratore dell'impresa fornitrice, di operazioni che compiono ai lavoratori dell'impresa esecutrice.

Le imprese edili rilevano, però, che, nonostante le indicazioni e precisazioni fornite dal ministero del lavoro negli anni, la richiesta del POS, in caso di mere forniture, da parte del coordinatore, purtroppo, si ripresenta spesso, anche a seguito di pubblicazioni di sentenze che forniscono interpretazioni non in linea con le norme. Ne conseguono contenziosi tra imprese e coordinatori che richiedono il POS, a prescindere che vi sia mera fornitura o posa in opera del calcestruzzo.

Al fine di sensibilizzare imprese e professionisti sul tema, Ance e il Consiglio nazionale degli ingegneri, nell'ambito di un protocollo di intesa, hanno affrontato la problematica, organizzando seminari tecnici ed elaborando un focus sul tema, nel 2018.

Come Presidente di Ance non perdo occasione per evidenziare che, privilegiando la burocrazia, spesso si perde di vista l'obiettivo: la sicurezza delle persone che operano in cantiere.

L'appesantimento degli adempimenti burocratici in carico al coordinatore rischia, in questo caso, di sottrarre tempo alle azioni di cooperazione, coordinamento, scambio reciproco di informazioni e di controllo che effettivamente contribuiscono al miglioramento della sicurezza reale.



## XI Giornata Nazionale per la Sicurezza nei cantieri



■ **GABRIELE SCICOLONE**  
Presidente OICE

Mi autodenuncio: sono ingegnere; vivo quindi, come noi tutti, il rapporto con i "cugini" architetti, un po' come il rapporto che intercorre tra italiani e francesi, cugini-amici, in perenne competizione; due facce della stessa medaglia, in effetti. La medaglia del "progetto".

Condividiamo le sfide progettuali, le sfide dell'organizzazione delle commesse e, forse più di tutte, le sfide rappresentate dall'attività nei cantieri. Siamo direttori dei lavori, direttori tecnici, direttori operativi, artistici, ispettori e, spesso – e con ruolo che include responsabilità di tipo tecnico e di tipo sociale – *coordinatori della sicurezza in esecuzione*. Ruolo che compendia, invero, quello di *coordinatori della sicurezza in fase di progettazione*.

È un ruolo, come dicevo, che da tecnico-manageriale diventa sociale-umanistico anche, nell'accezione ampia che comprende la cura e la tutela dell'essere umano.

È chiaro che è un ruolo tecnico *ab origine*, perché intende improntare sin dalle fasi della progettazione la cura per gli aspetti della sicurezza di chi opererà nel futuro cantiere. Oggi il concetto di progettazione di un'opera si sta evolvendo, in modo rapido, vuoi per le tecnologie digitali (BIM, in sintesi) – rivoluzione copernicana delle metodologie di progettazione, sia per l'approccio al progetto; una cosa che mi ricorda la progettazione-finalizzata-alla-manutenzione (parlo da ingegnere meccanico, evidentemente), e di quelle filosofie progettuali che, specialmente nella progettazione di "macchine", sono volte a studiare la disposizione degli elementi di modo che sia facilitata la successiva necessaria manutenzione. Parlando di macchine.

Parlando di opere di architettura le prospettive sono tante e diverse, ivi compresa quella relativa alla facilitazione delle manutenzioni; ma tanti altri *approcci* si intersecano con questo, dovendo convivere con il *pregio-architettonico* in senso stretto. L'**approccio alla sicurezza** è uno di questi, e non riguarda specificamente (o, non solo) il "*manufatto per come sarà*" ma anche, e soprattutto, il "*manufatto per come dovrà essere realizzato*".

Lì, siamo chiamati a studiare i flussi dei materiali, dei mezzi, delle maestranze, concependo e progettando non solo l'opera, ma la sua

realizzazione passo-passo; un aspetto della progettazione che mi ha sempre affascinato.

Ruolo tecnico, quindi, ma anche sociale e umanistico in una società che deve diventare sempre più attenta agli aspetti della salute e della sicurezza del lavoratore. Condivido il pensiero di Federarchitetti, laddove si parla di processi di interazione tra imprenditore e lavoratore, di coinvolgimento dei lavoratori.

Solo attraverso un processo virtuoso di condivisione vera dei rischi, della considerazione che troppo spesso la *probabilità* del rischio diventa cruda e brutale *realtà* dell'incidente, può determinare il cambio di passo.

Mi ritrovo appieno, sia da professionista che da manager e presidente di un'associazione di categoria, nel decalogo messo a punto da Federarchitetti in merito alla sicurezza sul lavoro.

Sicuramente è un tema anche economico, e mi trova d'accordo il non sottacerlo, anzi, metterlo in luce come realtà dei fatti. Occorre investire negli aspetti di della sicurezza, occorre concordare i costi in maniera trasparente, onesta, condivisa.

Ma i temi che mi sono più vicini nell'ambito del decalogo di Federarchitetti sono riassunti da tre concetti: formazione continua e *ad-hoc*, personale con competenza tecnica nelle ASL e soprattutto, promozione della cultura della sicurezza nelle scuole, non solo professionalizzanti.

Si dovrebbe affiancare qualche elemento di sicurezza sui luoghi di lavoro ai temi dell'*educazione civica*, troppo spesso relegati a qualche ora spuria di lezione nelle nostre scuole. I nostri ragazzi, i futuri lavoratori nei cantieri, nei più disparati ruoli che la vita di ciascuno di loro riserverà, dovrebbero avere connotati gli elementi di base della sicurezza nei luoghi di lavoro, che spesso, a ben vedere, diventano anche elementi utili nella vita di tutti i giorni.

Elementi anche semplici, se non intuitivi, che sono parte del patrimonio esperienziale della comunità umana, dovrebbero far parte del *bagaglio culturale* delle nuove generazioni.

Perché, mi chiedo spesso (con domanda forse un po' retorica, ma genuina) dobbiamo leggere delle morti brutali di persone sul luogo di lavoro per cadute da scale o ponteggi, o crollo di scavi, o caduta di corpi pesanti, o altre "banalità" come queste, quando l'Uomo (con la "U" maiuscola) riesce a far atterrare creazioni della propria intelligenza su Marte?

**CFT** Confedertecnica  
Confederazione Sindacale delle Professioni Tecniche



## Your Financial Energy.

**S**oluzioni assicurative, di risparmio e investimento, intelligenti e vantaggiose per te. Perché le tue scelte di vita sono molto importanti.

**Anche per noi.**

[www.solyda.it](http://www.solyda.it)

**La Tua idea di Finanza**

# Legittimare la formazione, l'informazione e l'addestramento durante e dopo l'emergenza



■ Arch. **SILVIA LUCCHESINI**  
Presidente Sezione Federarchitetti Pisa



Il concetto di formazione informazione e addestramento ha subito, nel in questo ultimo anno una variazione nel suo modo applicativo, importante.

Partendo dalla sua definizione Dlgs 81/08 e s. m. e i all'art.2 si dice:

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

A seguire ci sono stati alcuni passaggi importanti sull'evoluzione e affinamento del concetto formativo e del suo modo operandi; si riporta i vari accordi Stato-Regioni e normative in merito alla

formazione:

-in sede di Conferenza Stato-Regioni, a partire dagli accordi del dicembre del 2011 hanno riguardato, la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi;

- accordo del 7 luglio 2016 che abroga il precedente accordo del 26 gennaio 2006 e struttura i percorsi formativi per RSPP e ASPP, e presenta diverse modifiche agli accordi precedenti in materia di formazione;

- accordo del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

- normativa regionale sulla formazione e l'e-learning; legittimità della formazione in modalità e-learning o più semplicemente al recepimento degli accordi sulla formazione e alla strutturazione dei percorsi formativi;

- Regione Toscana - Delibera della Giunta Regionale n. 838 del 31 luglio 2017 - Recepimento e disposizioni attuative dell'Accordo tra Stato e Regioni / Province autonome n. 128 del 7/07/2016 - Percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

-Regione Lazio - Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017 n. 451 - Approvazione delle Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning di cui all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall'Accordo del 7 luglio 2016, concernenti la formazione specifica dei lavoratori.

Chiaramente la formazione l'informazione e l'addestramento anche per particolari figure/ruoli in materia di sicurezza, come:

-Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori: allegato XIV D.Lgs. 81/2008; rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: art.37 e 48 D.Lgs. 81/2008;

-Lavoratori addetti ai lavori in quota: allegato XXI D.Lgs. 81/2008;

-Addetti al primo soccorso: DM n. 388 del 15 luglio 2003;

-Addetti Prevenzione Incendi: DM 10 marzo 1998. Così anche gli interpelli e l'interpretazione della normativa sulla formazione, hanno avuto una loro evoluzione negli anni con un ruolo importante nelle varie modifiche.

Quanto sopra riportato è solo una parte dell'evoluzione in campo "formazione".

Adesso il quesito si ripropone in quanto, abbiamo una evoluzione delle modalità e-learning, ossia formazione in modalità asincrona video lezioni quale strumento di erogazione, assieme ai forum, alle classi virtuali, ai webinar...

Tutto ciò ha validità?  
Avrà validità anche dopo l'emergenza?  
La parte pratica come viene implementata?

Federarchitetti Nazionale ha già affrontato i quesiti inviando lettera al Ministro del Lavoro e al Ministro per gli affari regionali e le Autonomie, chiedendo di far ripartire la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro con definizioni valide per ogni regione.

L'emergenza pandemia ha portato il Governo ad adottare delle misure per il contrasto posticipando la formazione in presenza e suggerire al suo posto quella a distanza; a differenza le Regioni non hanno avuto lo stesso atteggiamento, anzi hanno destabilizzato, non riconoscendo valida la loro erogazione.

Come si deve comportare una azienda che lavora in tutto il territorio Nazionale?

La verifica dell'idoneità, se la parte formativa viene messa in dubbio, decade?

Il contratto di appalto decade? Quali possono essere le ripercussioni al negativo sulla ditta, da un punto di vista economico, se non ci sono i requisiti per un appalto?

In vari Accordi a partire da quelli del 721/12/2011 sino all'ultimo Accordo del 7/7/2016 sulla formazione degli RSPP al punto D 2) dell'Allegato II, si prende in considerazione le videolezioni quale strumento di erogazione, assieme ai forum, alle classi virtuali, ai webinar, ecc.

È urgente, rivedere tutta la materia della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, stabilendo nuove regole legate alle evoluzioni tecnologiche, soprattutto non frammentare, su un tema così importante, le disposizioni delle Regioni, togliendo loro la possibilità di creare conflitti e ricadute economiche per le ditte che operano dalla Sicilia al Trentino.



## Il ruolo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori alla luce delle ultime sentenze

■ Arch. ANTONIO D'AVANZO  
Presidente ANTeS

Alla luce delle ultime sentenze emanate dalla Corte di Cassazione, registriamo una serie di condanne a scapito di coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, a i quali vengono contestate ed imputate colpe non pertinenti gli obblighi propri di questa funzione e che la legge non pone a suo carico.

Risulta molto difficile oggi, a più di 14 anni dall'emanazione del D. Lgs. 81/2008, correggere o rimodulare concetti ben consolidati del fare comune, ed in contrapposizione, spiegare che generalmente tutto ciò che viene fatto in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori è purtroppo spesso sbagliato o non idoneo a renderci esimenti dalle responsabilità conseguenti il nostro operato. Documenti della sicurezza (Piani della Sicurezza e Coordinamento), che quando acquisiti agli atti di un processo penale, rappresentano la prova di ciò che si sarebbe dovuto fare ma che non è stato fatto, suggerendo così a I giudice il motivo per emettere la nostra condanna.

Credo dunque necessario tentare di spiegare (secondo il mio punto di vista) il motivo per il quale ancor oggi tanti colleghi, vengono condannati con la motivazione **"per non aver l'imputato, verificato con opportune azioni di controllo e coordinamento la congruenza del POS al proprio PSC e per non aver verificato l'attuazione delle indicazioni loro impartite attraverso il PSC"** nella convinzione generale e collettiva che a I CSE spetti *"la verifica della congruità delle misure antinfortunistiche previste nel POS da parte del datore di lavoro in relazione al piano di sicurezza e coordinamento predisposto"*. Convinzione questa che scaturisce da una erronea interpretazione dell'**art.92** con particolare riferimento alle lett. a) e b) del comma 1.

Il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è sempre stato un ruolo di difficile interpretazione, questo in virtù della poca chiarezza dell'art. 9 2 del D. Lgs 81/2008, che non definisce in modo chiaro ed univoco gli effettivi obblighi attribuiti a I coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

A prescindere dall'**art.92** che genera tantissime perplessità sull'effettiva funzione che il CSE dovrebbe svolgere, con l'**art.90** comma3 e comma4, questa figura acquisisce una connotazione ben precisa in quanto si definisce esattamente lo scopo per il quale questo viene nominato essendo una figura obbligatoria solo ed esclusivamente nel caso in cui nel cantiere sia prevista la presenza, anche non contemporanea di almeno 2 imprese esecutrici.

La presenza di due o più imprese esecutrici, rappresenta dunque la condizione essenziale che impone l'obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza, questo a fine di assegnare a d una figura terza "**super partes**" la gestione *incondizionata ed oggettiva* della sicurezza del luogo di lavoro e quindi la sicurezza generale del cantiere nel suo sviluppo e processo evolutivo, indipendentemente dalle imprese che in esso si alternano.

Come in un condominio la governance delle parti comuni richiede necessariamente la nomina di un amministratore, anche nel cantiere, qualora questo rappresenti un luogo di lavoro comune a più imprese, bisogna necessariamente affidare la sicurezza a d un soggetto terzo che n e coordina l'attuazione. Non a caso nei cantieri in cui è prevista una sola impresa, il coordinatore per la sicurezza non ha necessità di essere nominato, ma non per questo laddove vi è la presenza di una sola impresa non venga garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori, ricadendo sul datore di lavoro dell'impresa a f fida ta ria obbligo di organizzare la sicurezza generale del cantiere.

Chiarito ciò, si comprende che: **"il Coordinatore per la sicurezza deve esclusivamente garantire la sicurezza dei luoghi comuni, ovvero del cantiere in cui svolge la sua attività, ed in generale coordinare le interferenze lavorative che si generano tra le diverse imprese esecutrici relativamente ai soli rischi trasferibili, senza dover entrare nel merito della sicurezza delle singole organizzazioni aziendali e né in quella dei lavoratori la cui gestione e controllo è demandato ad altri soggetti detentori di specifiche posizioni di garanzia"**. Gli obblighi riguardanti la salvaguardia e la tutela della salute dei lavoratori è un obbligo esclusivo del datore di lavoro e per questo non può, né deve essere trasferito ed attribuito a l CSE, il quale ha il compito di controllare e garantire l'attuazione delle procedure attinenti l'attuazione e mantenimento della sicurezza generale del luogo di lavoro in cui si alternano più imprese, nonché coordinare i rischi interferenti tra le diverse aziende, prendendo in particolare considerazione i rischi trasferibili sia interni o esterni al cantiere stesso ( allegato XV punto 2.2).

Le ingerenze del CSE nell'ambito delle specifiche organizzazioni aziendali espone il professionista ad assumersi responsabilità proprie del datore di lavoro, o altra figura della specifica organizzazione.

**Relativamente alle procedure di sicurezza definite dal PSC, al CSE spetta un ruolo di alta vigilanza e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento demandata alle figure operative proprie dell'organizzazione aziendale**, così come per la prima volta chiarito in seno alla sentenza n. 1 8149 della Corte di Cassazione emessa nel 2010.

Il CSE deve esclusivamente svolgere il suo ruolo partendo dal PSC documento questo che che detta le procedure programmatiche del sistema sicurezza del cantiere, indicando mediante una dettagliata relazione introduttiva le finalità del documento e gli obiettivi che si intendono perseguire in virtù delle specifiche lavorazioni da realizzare. Per fare questo il CSE, nell'ambito del PSC, deve ben individuare le criticità del contesto lavorativo e qualora necessario (quasi sempre), predisporre ex novo un suo documento, previa la valutazione dei POS delle singole imprese esecutrici.

Per quanto concerne le attività interferenti ed i rischi trasferibili, il cronoprogramma rappresenta invece il documento fondamentale che il CSE deve continuamente aggiornare attraverso anche la formulazione dei verbali di sopralluogo da redigersi costantemente e da intendersi come aggiornamento costante del PSC.

Il sopralluogo naturalmente va sempre programmato in virtù delle lavorazioni e dei controlli da effettuare nelle indicazioni dettate dal cro n o p ro gra mma dei lavori, relazionando nel merito della puntuale verifica e coordinamento dei sistemi di sicurezza predisposti, quale le vie di accesso, le attrezzature comuni, le opere provvisorie collettive, i tempi e le modalità dei lavori interferenti e la definizione di rischi trasferibili delle specifiche lavorazioni. Il sopralluogo va sempre programmato in modo ufficiale mediante pec o altra comunicazione ufficiale e deve svolgersi sempre alla presenza del direttore tecnico di cantiere predisposto dall'impresa affidataria, la quale ai sensi dell'**art.97** ha l'obbligo di provvedere al coordinamento delle imprese subappaltatrici.

Queste posizioni purtroppo, sembrano contrastare con le tantissime sentenze di condanna emesse dai giudici della corte suprema della IV sezione della Cassazione, secondo le quali sembra non esserci motivazione che tengano.

Purtroppo non è così, dalla lettura di queste sentenze, si evincono esattamente i motivi per i quali le condanne vengono emesse, ma soprattutto si evince che certi infortuni si determinano in contesti lavorativi in cui il CSE sia stato latitante o poco attento a definire le esatte azioni di coordinamento, producendo il più delle volte un documento fotocopia del POS rispetto a l quale il giudice riesce con facilità a d individuare inadempienze gravi valide per emettere una condanna definitiva.

## Da dipendente a lavoratore



■ Ing. GIUSEPPE PACELLI

Ingegnere Libero Professionista  
Titolare CAP & G Consulting

L'evoluzione del quadro normativo in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro ha riconsiderato la funzione ed il ruolo del lavoratore che da "oggetto della norma" assurge ad "attore centrale e primario artefice" della sicurezza. Il concetto stesso di lavoratore è profondamente cambiato nell'evoluzione del quadro normativo stesso anche alla luce dei significativi cambiamenti che hanno interessato il mondo del lavoro e, particolare, le modalità relazionali tra lavoratore e datore di lavoro.

La legge Biagi del 2003 ha innovato fortemente il mondo del lavoro introducendo e/o modificando numerosi contratti di lavoro: dalla somministrazione all'apprendistato, al contratto di lavoro ripartito, al contratto di lavoro intermittente, o al lavoro accessorio e al lavoro occasionale, nonché il contratto a progetto. La legge Biagi ha disciplinato le agenzie di somministrazione di lavoro abrogando l'istituto del lavoro temporaneo o interinale, ha introdotto procedure di certificazione e la Borsa continua nazionale del lavoro, ossia un luogo di incontro fra domanda e offerta di lavoro. La legge Biagi ha, di conseguenza, comportato anche significativi cambiamenti al concetto di lavoratore alla base della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Antecedentemente alla legge Biagi la normativa cogente in ambito prevenzionale (d.lgs. 626 del 19 settembre 1994) identificava il concetto di lavoratore con quello del lavoratore "dipendente". Dopo la legge Biagi il nuovo quadro legislativo di riferimento (Testo Unico d.lgs. 81 del 2008) estende significativamente il concetto di lavoratore affiancando al dipendente (lavoratore tipico) nuove e diversificate modalità relazionali (lavoratore atipico) con l'obiettivo di rendere più flessibile il mondo del lavoro stesso.

Nel d.lgs. 81 del 2008 la definizione di lavoratore si articola come: "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società; l'associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari

e il partecipante ai corsi di formazione professionale; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni."

Come si evince, il primo punto è quello che ha una valenza più generale: non è la tipologia contrattuale a definire il lavoratore, e nemmeno l'essere retribuito o meno (basti pensare, ad esempio, agli stagisti o alle casistiche di alternanza scuola-lavoro) quanto l'operare con la propria attività lavorativa "nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato".

Più razionalmente quindi, è la dipendenza dal punto di vista organizzativo, l'esistenza di un rapporto ordinativo tra il datore di lavoro che definisce che cosa, dove, come, quando, con quali strumenti, con quali modalità, con quali procedure, con quali responsabilità e compiti, la persona deve svolgere la sua attività, che fa scattare la definizione di lavoratore e contestualmente tutto l'insieme degli obblighi di tutela verso quella persona (dalla fornitura dei DPI, all'informazione e formazione, alla sorveglianza sanitaria, ecc.).

L'articolo 2 del d.lgs. 81 richiama esplicitamente alcune figure particolari per cui potrebbero porsi dei problemi interpretativi, proprio al fine di garantire la massima chiarezza possibile. Sono equiparati ai lavoratori ai fini della tutela in materia di sicurezza:

- **i soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto**, che prestano la loro attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- **gli associati in partecipazione** di cui all'articolo 2549, 2e seguenti del codice civile;
- **i partecipanti a iniziative di tirocini formativi e di orientamento** (quindi anche stages, pe corsi di alternanza studio-lavoro, ecc.);
- **gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (limitatamente ai periodi in cui l'allievo stesso è effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione), in poche parole gli studenti che si trovano nelle condizioni sopraindicate;
- **i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;**
- infine **i lavoratori** di cui al **decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468**, e successive modificazioni, ovvero gli addetti ai c.d. "lavori socialmente utili" (LSU lavoratori socialmente utili, LPU lavoratori di pubblica utilità e similari).



La giusta esigenza di introdurre flessibilità operativa al preesistente mondo lavorativo è stata prontamente recepita dalle organizzazioni pubbliche e private che hanno, da subito, aderito alle nuove modalità relazionali arrivando, in qualche caso anche a stravolgere il concetto di flessibilità stessa (come, ad esempio, il ricorso ai lavoratori "a voucher" introdotti per lavorazioni brevi e stagionali nel comparto agricolo ed esteso, impropriamente anche per periodi lunghi ed in comparti produttivi ben diversi dal mondo agricolo).

Non sempre però, nei confronti di tali tipologie di lavoratori, le organizzazioni datoriali hanno applicato esaustivamente i precetti e le misure introdotte dal Testo Unico (informazione, formazione, addestramento, dotazione DPI, sorveglianza sanitaria ect) arrivando a volte al paradosso che lavoratori maggiormente esposti al rischio rispetto ai lavoratori dipendenti (per la natura delle lavorazioni, per la mancanza di conoscenza pregressa e/o esperienza nell'attività svolta, ect) risultassero, ingiustamente, meno tutelati dei lavoratori dipendenti stessi.



## Affidare la vigilanza a due strutture pubbliche: uno medico legale e l'altro tecnica

■ Ing. **LUIGI CARLINI**

Dirigente Dipartimento di Prevenzione UOSD Sicurezza Cantieri Ascoli Piceno

Caro Presidente, ho avuto modo di visionare con attenzione la Vs. nota relativa alla **XI GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI** soffermandomi con estremo interesse sulle problematiche da Voi individuate sulla gestione della sicurezza nel comparto cantieristico e sul mondo del lavoro in generale.

Orbene, mi trovo perfettamente d'accordo su tutti i punti da Voi evidenziati e, nel contempo, mi permetto di aggiungere alcune considerazioni di carattere del tutto generali.

La tutela dagli infortuni negli ambienti di lavoro e svolta in ciascuna ASL dal Servizio di Prevenzione e Protezione nei Luoghi o Ambienti di Lavoro (SPSAL, SPreSAL, SPISAL, ecc. così come vengono denominati in Italia nelle varie regioni) a cui è demandato il controllo e la vigilanza del rispetto della normativa per la **sicurezza** nei luoghi di lavoro in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n° 81/08 e smi.

In maniera del tutto parallela esiste un altro Organo di Vigilanza nel settore cantieristico, così come normativamente espresso all'art. 13 del sopracitato Testo Unico: trattasi dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro che, nel settore cantieristico, svolge vigilanza equivalente alla ASL locale, occupandosi in maggior misura della vigilanza amministrativa (lavoro nero, ecc.) oltre che della vigilanza tecnica.

Compiti precipui degli SPSAL sono la definizione del rischio lavorativo, la predisposizione delle bonifiche tecniche, la verifica di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla normativa comunitaria vigente di macchine e attrezzature di lavoro, la verifica periodica di macchine e impianti, le **inchieste infortuni** in ambienti lavorativi per delega dell'Autorità Giudiziaria o di iniziativa, la gestione della verifica e controllo delle norme tecniche applicabili al settore della cantieristica edile, il controllo del parco macchine utilizzate in tutti i settori lavorativi – *in particolare in quelli a più alto indice di gravity infortunistico* – i requisiti tecnici degli ambienti di lavoro e dei nuovi insediamenti produttivi, il controllo della sicurezza dei palchi per pubblici spettacoli, la valutazione del rischio elettromagnetico nelle aziende, la valutazione delle atmosfere esplosive e le procedure da adottarsi nei

casi specifici per la protezione dei lavoratori, la verifica dell'implementazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall'art. 30 del Testo Unico in base alle norme OHSAS 18001.

Dunque dovrebbe risultare chiaro che la competenza di tutte le attività, tecniche istituzionali degli Enti preposti alla vigilanza ed al controllo sul comparto cantieristico, soprattutto per quanto attiene alla ASL locale, debba essere assolutamente esplicita da dirigenti tecnici i quali debbono supervisionare gli atti UPG compiuti dal personale addetto ai controlli, anch'esso con specifica preparazione tecnica di base, oltre che giuridica, ecc.

Personalmente sto conducendo una battaglia che dura ormai da 20 anni su questi aspetti nell'ambito della regione Marche, alla quale appartengo, dove gli SPSAL sono diretti da profili medici ai quali si chiede di potersi esprimere anche su aspetti prevalentemente tecnici pur non avendo la necessaria competenza e formattis.

Ritengo molto grave che nella nostra penisola i servizi deputati al controllo appartenenti alle AASSLL locali — *i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, propriamente detti* — siano diretti da funzionari dirigenziali medici con preparazione totalmente sanitaria.

E risaputo che questi Servizi inglobano in loro competenze sanitarie ma anche preponderanti competenze tecniche e cioè e inconfutabile dai dati di attività istituzionali che in questi servizi vengono effettuate.

Non citiamo tutti i casi possibili, ma si pensi solo ad inchieste per infortuni lavorativi avvenuti con macchine, linee complesse industriali, attrezzature più o meno complesse presenti in tutti i settori lavorativi laddove un medico o un profilo sanitario ben poco può dire — *per scarsa formazione di base* — anche e soprattutto in merito all'individuazione delle responsabilità in gioco e della normativa tecnica applicabile (norme UNI, EN, ISO, buone prassi, etc.). Per non parlare dei requisiti tecnico-strutturali dei luoghi di lavoro, ecc.

Non sono rari i casi in cui (per esperienza diretta) alcuni imprenditori ed altri soggetti definiti dal Testo Unico, come ad esempio i Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri, siano stati condannati a seguito di indagini errate effettuate da profili sanitari su questioni tecniche, soggetti poi rivelatisi assolutamente estranei, magari in sede di Corte d'Appello, ai fatti loro contestati.

Per non parlare della figura dell'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), che nelle aziende e "vocazionalmente" un tecnico cui dovrebbe logicamente corrispondere, **quale** interfaccia, un soggetto con identica preparazione di base all'interno dell'Ente deputato al controllo e che invece si trova costretto a relazionarsi

con un medico anche per questioni tecniche. A tal proposito un caso emblematico e quello dei Coordinatori nei cantieri.

Peraltro l'innaturale accorpamento di funzioni sostanzialmente diverse quale la medicina del lavoro e la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro con l'affidamento direzionale a figure sanitarie sta comportando un impoverimento delle figure tecniche (sia di comparto che della dirigenza) applicate agli SPSAL a favore di figure sanitarie che di fatto si sta risolvendo nella difficoltà sempre maggiore di far fronte all'assolvimento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza da garantire annualmente al Ministero) nella materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Gli incidenti e gli infortuni sul lavoro costano all'UE **476 miliardi di euro** l'anno in base alle nuove stime globali. All'Italia costano oltre il 3% (poco meno del 4%) del PIL. Stiamo parlando di un'enormità: una cifra che si aggira sui 30 miliardi di euro!!!

Proprio il 28 aprile 2019, nel corso della *Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro*, sono stati forniti i dati infortunistici in Italia dove si è visto un notevole incremento (il 10%) circa degli infortuni mortali: dato che deve far riflettere. Si pensi all'alta incidenza dell'attività di questo Servizio sul territorio e sugli operatori del settore, sulla prevenzione antinfortunistica nei luoghi di lavoro, in sostanza sulle imprese e sui lavoratori: si concorderà, sulla necessità che esso dia sempre e costantemente risposte efficienti, certe e qualificate, nell'interesse di tutta la cittadinanza e del tessuto sociale.

E bene che questa situazione venga portata ad un Tavolo Nazionale dove finalmente si stabilisca che tutte le Regioni debbano adeguarsi ad un'organizzazione dei controlli che veda in campo **due strutture separate per competenza**, con direttori responsabili di profilo e formazione corrispondente (vedasi descrizione successiva):

Da un lato un *servizio di Medicina ed Igiene del Lavoro*, che si occupi di tutte le questioni sanitarie legate al lavoro e delle malattie professionali in genere oltre che dei protocolli sanitari applicabili, diretto da un dirigente di profilo medico;

Dall'altro un *servizio di Prevenzione e Sicurezza a contenuto tecnico* che gestisca e controlli tutte le questioni tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, diretto da un dirigente tecnico.



**In generale il (Servizio Medicina Igiene del Lavoro) si occupa di:**

1. indagini di epidemiologia occupazionale;
2. mappatura dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori esposti;
3. monitoraggio degli ambienti di lavoro e monitoraggio biologico dei lavoratori esposti;
4. accertamenti ed inchieste, di propria iniziativa o su richiesta/delega dell'autorità giudiziaria, concernenti casi di malattie professionali;
5. pareri sanitari;
6. controllo sulla regolare applicazione da parte dei datori di lavoro della normativa vigente in materia di igiene e medicine del lavoro;
7. istituzione e gestione del registro degli esposti a rischi di natura professionale;
8. giudizi di idoneità alle mansioni su richiesta del lavoratore che ricorre avverso il giudizio espresso dal medico competente;
9. controlli di carattere sanitario previsti dalla normativa per la tutela delle lavoratrici madri.

**In generale lo SPSAL propriamente detto si occupa di:**

1. vigilanza e controllo sull'applicazione della normativa tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. accertamenti ed inchieste, di propria iniziativa o su richiesta/delega dell'autorità giudiziaria, su casi di infortunio (le inchieste infortunio sono a contenuto tecnico in quanto la parte sanitaria è già stata indagata in precedenza);
3. verifica di esposti e segnalazioni di enti, associazioni, privati su problematiche tecniche di sicurezza sul lavoro;
4. attività di vigilanza su insediamenti artigianali/industriali e di attività commerciali e di servizi ai sensi del D.Lgs 81/2008;
5. attività di vigilanza su cantieri edili ai sensi del D.Lgs 81/2008;
6. verifica delle condizioni di sicurezza di conformità alla Direttiva Macchine, ai sensi del D.Lgs 17/2010, di macchine ed attrezzature;
7. attività di assistenza e informazione ai datori di lavoro, ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali, ad associazioni di categoria ed ai cittadini sull'antinfortunistica e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8. valutazione a fini di sicurezza delle notifiche,

dei piani di lavoro e di ogni altra comunicazione inviata dalle Ditte interessate al servizio, ai sensi della normativa vigente;

9. deroghe relativamente ai requisiti tecnici nei luoghi di lavoro;

10. attività di assistenza e informazione ai datori di lavoro, ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali, ad associazioni di categoria e ai cittadini;

11. pareri preventivi richiesti dai Comuni su progetti relativi ad attività produttive, al fine di verificare la compatibilità dei medesimi con le esigenze di sicurezza dei lavoratori (NIP);

12. implementazione dell'Ufficio "**Banca delle Soluzioni Tecniche**" nel territorio di competenza.

Con questa organizzazione, da applicarsi su tutto il territorio nazionale, forse finalmente si attuerebbero quei principi di **efficienza** ed **efficacia** dell'azione amministrativa sanciti dalla nostra Costituzione nel cosiddetto "*Buon andamento dell'azione amministrativa*", di cui all'art.97.

Tanto dovevate.  
Cortesi saluti.



*L'aroma che seduce*

[www.caffestrega.it](http://www.caffestrega.it)



**CAFFÈ STREGA**  
**BENEVENTO**






Primo classificato: ANNA CAMORALI, "Lavoratori acrobati sospesi"



Secondo classificato: CLAUDIO PIGATO, "Ponteggio interno"



Terzo classificato: MIRIAM GARRAMONE, "Processo produttivo"

## ANNA CAMORALI SI AGGIUDICA IL PRIMO PREMIO DEL VI CONCORSO FOTOGRAFICO "SICUREZZA NEI CANTIERI" PROMOSSO DA FEDERARCHITETTI

La giuria, composta dal Presidente Federarchitetti, **Nazzareno Iarusso** e dai fotografi **Pasquale Palmieri, Salvatore Purificato, Federico Iadarola**, specializzati nell'ambito della fotografia di architettura e del paesaggio, hanno esaminato le 44 foto pervenute dai 17 concorrenti ed aggiudicato a **Anna Camorali** il primo premio della sesta edizione del concorso fotografico "**Sicurezza nei Cantieri**" promosso da **Federarchitetti** all'interno della "**XI Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri**".

La foto a colori vincitrice, dal titolo "**Lavoratori acrobati sospesi**", ritrae un'impalcatura metallica sulla quale sono intenti a lavorare otto operai ancorati in sicurezza alla stessa e sullo sfondo appare la facciata del duomo di Milano con la guglia della "Madonnina".


"**Ponteggio interno**", è la foto seconda classificata di **Claudio Pigato** che inquadra dall'alto un'impalcatura circolare di uno spazio interno ad una costruzione.

La foto premiata con il terzo posto è "**Il processo Produttivo**" realizzata da **Miriam Garramone** che riprende un cantiere visto dall'alto nel quale sono all'opera alcuni lavoratori con dispositivi di protezione individuali indossati e le aree delle singole attività ben individuate.


Le foto selezionate sono inserite nella presente rivista edita per la manifestazione del 26 marzo ed esposte, invece, nella mostra che sarà allestita ad Ancona o in altro luogo che verrà definito non appena le condizioni di emergenza sanitaria lo consentiranno.




Primo classificato: **ANNA CAMORALI**, "Lavoratori acrobati sospesi"



Secondo classificato: **CLAUDIO FIGATO**, "Ponteggio interno"



Terzo classificata: **MIRIAM GARRAMONE**, "Processo produttivo"



**LUCA CARDARELLI**, "Controllo lavori"




MONICA VANINI, "Sparks"



MASSIMO MARIO CALONI, "Muoversi sul ponteggio"





MARCO MIGLIOLI, "Galfa"



BERARDINO DI VIRGILIO, "Un progetto all'orizzonte"



ANDREA FIORDIGLIO, "Rinascere"



DOMENICO GUALTIERI, "Arte in sicurezza"





# SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI MOBILI

Possiedi software, anche gratis o in versione editoriale, che non rispecchiano le tue esigenze?

Non vuoi perdere il valore dell'investimento fatto?

**Per TE, incentivi rottamazione per passare a Blumatica**

- ① **Consulta** la gamma prodotti
- ② **Prova GRATIS** i software di tuo interesse
- ③ **Contattaci** per scoprire l'incentivo a te riservato

- ✓ Piani di sicurezza in linea con i contenuti minimi obbligatori (Allegato XV D. Lgs. N. 81/08)  
Oltre 2.000 lavorazioni
- ✓ Fascicolo con le caratteristiche dell'opera  
1.700 schede di manutenzione
- ✓ DUVRI per POS e PSC
- ✓ Tavole di cantiere con inserimento parametrico degli apprestamenti
- ✓ Aggiornamento assistito dei piani di sicurezza con elaborazione guidata delle revisioni per la redazione delle integrazioni degli elaborati iniziali
- ✓ Valutazione di tutti i rischi specifici

**FREE** **Blumatica Pitagora**

Il software per computi metrici e contabilità dei lavori

Al gratuito Blumatica Pitagora si affiancano 2 nuovi software:

**Contabilità Bonus Fiscali & General Contractors**

per gestire qualsiasi intervento e la contabilità generale per general contractors e subcontractors

Acquista  
al **50%**

**FREE** **Cantiere FE App**


Disponibile per dispositivi **Android e iOS** per monitorare l'esecuzione dei lavori e rilevare le variazioni per revisionare la documentazione

**Scarica subito gli omaggi e prova gratis Blumatica Sicurezza Cantieri!**

[www.blumatica.it/cantierif](http://www.blumatica.it/cantierif)



SCAN ME



GIUSEPPE ALBANO, "Il cantiere ai tempi del Covid"



ANGELO ZANCHELLI, "Segnali Di Luce"



GIOVANNI COVIELLO, "Salita con vista"



PAUL RUTIGLIANO, "I colori della sicurezza: giallo come la sicurezza"



CLAUDIA MORONI, "Prima di tutto..."



ELISABETTA MAZZACANE, "La sicurezza H24"




ALESSANDRA TRIVELLI, "Workatheight"




CLAUDIO FIGATO, "Esterno"





**ANNA CAMORALI, "Lavoratori acrobati nelle festività"**




**CLAUDIO PIGATO, "Radiazioni elettromagnetiche"**



**BERNARDINO DI VIRGILIO, "Una vita in cantiere"**



MARICA VANINI, "The risky way"



MIRIAM GARRAMONE, "Soccorso in quota"



ANDREA FIORDIGLIO, "Zona rossa"







ANNA CAMORALI, "Coordinamento tra lavoratori acrobati"




MASSIMO MARIO CALONI, "Protezione anticaduta su vano ascensori"



MARICA VANINI, "Almost blue"



**DOMENICO GUALTIERI, "Indicazioni in cantiere"**



**MASSIMO MARIO CALONI, "Parapetto provvisorio di balcone condominiale"**




**ANGELO ZANCHELLI, "La sicurezza e le teste"**






**DOMENICO GUALTIERI, "Appunti in corso"**




**MIRIAM GARRAMONE, "Montaggio cellule di facciata"**



**GIOVANNI COVIELLO, "Le memorie di un passato"**



LUCA CALDARELLI, "Salvare vite"



LUCA CALDARELLI, "Sicurezza anche di notte"





**BERNARDINO DI VIRGILIO, "Consigli in sicurezza"**



**MASSIMO MARIO CALONI, "Come non ultimare il ponteggio in gronda"**



CLAUDIA MORONI, "... per la tranquillità di tutti"



ELISABETTA MAZZACANE, "L'evidenza della sicurezza"



PAUL RUTIGLIANO, "I colori della sicurezza: rosso come i divieti da rispettare"



PAUL RUTIGLIANO, "I colori della sicurezza: blu come le protezioni"





## **GARANTIRE LA SICUREZZA IN QUOTA CON SICURPAL**

Le **cadute dall'alto** rappresentano tutt'oggi una delle maggiori cause di infortuni **mortali** sul lavoro, seconde solo agli incidenti stradali, soprattutto nel mondo dell'edilizia. La miglior arma per la sicurezza di chi opera in quota è la prevenzione e la corretta progettazione e installazione dei sistemi anticaduta. Secondo il D. Lgs 81/2008 è preferibile l'installazione di sistemi di protezione collettiva poiché consentono una protezione sempre attiva per più lavoratori contemporaneamente, senza che quest'ultimi abbiano necessariamente svolto specifici corsi di formazione. Esempi di D.P.C. sono:

- Parapetti
- Passerelle



*Parapetti autoportanti - sistemi anticaduta collettivi*

Quando non è possibile seguire questa strada, devono essere predisposti sistemi di protezione individuale composti da ancoraggi. Le linee vita sono sistemi di ancoraggi flessibili o rigidi ai quali l'operatore deve ancorarsi tramite dispositivi di protezione individuale (DPI di III categoria).

## **A chi rivolgersi per la sicurezza in quota?**

**Sicurpal srl** dal 1997 tutela la sicurezza dei lavoratori realizzando linee vita anticaduta, dispositivi di ancoraggio e soluzioni di qualità per la protezione del lavoro in quota. L'esperienza Sicurpal si è consolidata negli anni grazie alla capacità di progettare e produrre internamente ogni prodotto, investendo nell'innovazione per offrire le migliori soluzioni per ogni esigenza dei clienti.

Tutti i componenti delle linee vita sono certificati e testati secondo le normative vigenti e, grazie ad una struttura prove aziendale, Sicurpal è anche in grado di verificare internamente la resistenza dei dispositivi nonché il loro corretto fissaggio alla copertura così da ridurre al minimo il carico sulla struttura e garantire sicurezza al 100%.

## Sicurpal: riferimento per i professionisti del settore

Sicurpal si pone al fianco dei professionisti del settore e di ogni cliente grazie all'esperienza acquisita in oltre vent'anni di attività in Italia e all'estero, proponendo un servizio completo di:

### 1) Sopralluoghi e preventivi gratuiti

Tecnici specializzati a disposizione per analizzare e valutare le esigenze del cliente, realizzando soluzioni ad hoc.

### 2) Progettazione e assistenza tecnica

Ingegneri specializzati per redarre l'elaborato tecnico della copertura e la verifica strutturale degli ancoranti e della struttura di supporto.

### 3) Fornitura materiale

Materiali certificati a norma UNI EN 795:2012, UNI CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015

### 4) Installazione e ispezione al montaggio

Squadre interne di operatori qualificati e formati provvede all'installazione a regola d'arte e al collaudo del sistema, rilasciando una dichiarazione di corretto montaggio.

### 5) Recupero dei sistemi installati e privi di documentazione

Professionisti in grado di fornire la documentazione necessaria anche per sistemi precedentemente installati e sprovvisti del progetto, previa valutazione delle condizioni dell'impianto e dei requisiti di conformità.

### 6) Revisione periodica

Revisione visiva e strumentale con rilascio di apposita documentazione per garantire l'efficienza del sistema installato.

Sicurpal è inoltre attiva da anni nella diffusione della cultura della sicurezza, non solo ponendosi al fianco dei lavoratori con i propri dispositivi, ma anche investendo nella formazione.

L'impegno di Sicurpal si è concretizzato nel 2013 con la nascita di Sicurform srl, il centro di formazione e addestramento per la sicurezza nei luoghi di lavoro che propone corsi di formazioni rivolti non solo agli utilizzatori dei sistemi anticaduta ma anche ai relativi progettisti e installatori, con sede nella provincia di Modena.

## Linee vita per ogni esigenza

I requisiti per il rispetto delle normative sulla sicurezza spesso non si sposano bene con le esigenze architettoniche dell'involucro dell'edificio, specialmente nel restauro di edifici a carattere storico o di pregio.

In quest'ottica Sicurpal ha ideato la **linea vita LVB**, il sistema anticaduta a bassissimo impatto visivo che coniuga sicurezza ed estetica degli edifici grazie alle seguenti caratteristiche:

- Invisibilità del sistema anticaduta.
- Possibilità, con un unico fissaggio, di posizionare la linea vita su ambo i lati del colmo.
- Qualità elevata dei materiali in acciaio INOX.



Conforme alle norme UNI EN 795 tipo C e UNI CEN/TS 16415 e UNI 11578, la **linea vita LVB** è caratterizzata da una deformabilità che le permette, in caso di caduta dell'operatore, di assorbire la maggior parte dell'energia di caduta. Il risultato è che da un lato si salvaguarda la salute dell'operatore che subisce lo strappo di arresto, dall'altro lato si evitano danneggiamenti alla struttura stessa.

Per maggiori informazioni visita il sito: [www.sicurpal.it](http://www.sicurpal.it)  
o contatta Sicurpal: [info@sicurpal.it](mailto:info@sicurpal.it) - Tel 059 818179



GIOVANNI COVIELLO, "Frammenti di storia"



## 6° CONCORSO FOTOGRAFICO "SICUREZZA NEI CANTIERI" - GRADUATORIA -

*Primo classificato:*

**ANNA CAMORALI**, "Lavoratori acrobati sospesi"

*Secondo classificato:*

**CLAUDIO PIGATO**, "Ponteggio interno"

*Terzo classificato:*

**MIRIAM GARRAMONE**, "Processo produttivo"

**LUCA CARDARELLI**, "Controllo lavori"

**MONICA VANINI**, "Sparks"

**MASSIMO MARIO CALONI**, "Muoversi sul ponteggio"

**MARCO MIGLIOLI**, "Galfa"

**BERARDINO DI VIRGILIO**, "Un progetto all'orizzonte"

**ANDREA FIORDIGLIO**, "Rinascere"

**DOMENICO GUALTIERI**, "Arte in sicurezza"

**GIUSEPPE ALBANO**, "Il cantiere ai tempi del Covid"

**ANGELO ZANCHELLI**, "Segnali di luce"

**GIOVANNI COVIELLO**, "Salita con vista"

**PAUL RUTIGLIANO**, "I colori della sicurezza: giallo come la sicurezza"

**CLAUDIA MORONI**, "Prima di tutto"

**ELISABETTA MAZZACANE**, "La sicurezza H24"

**ALESSANDRA TRIVELLI**, "Workatheight"

**CLAUDIO PIGATO**, "Esterno"

**ANNA CAMORALI**, "Lavoratori acrobati nelle festività"

**CLAUDIO PIGATO**, "Radiazioni elettromagnetiche"

**BERARDINO DI VIRGILIO**, "Una vita in cantiere"

**MARICA VANINI**, "The risky way"

**MIRIAM GARRAMONE**, "Soccorso in quota"

**ANDREA FIORDIGLIO**, "Zona rossa"

**ANNA CAMORALI**, "Coordinamento tra lavoratori acrobati"

**MARICA VANINI**, "Almost Blue"

**MASSIMO MARIO CALONI**,  
"Protezione anticaduta su vano ascensore"

**MASSIMO MARIO CALONI**,  
"Parapetto provvisorio di balcone condominiale"

**DOMENICO GUALTIERI**, "Indicazioni in cantiere"

**DOMENICO GUALTIERI**, "Appunti in corso"

**ANGELO ZANCHELLI**, "La sicurezza e le teste"

**MIRIAM GARRAMONE**, "Montaggio cellule di facciata"

**LUCA CARDARELLI**, "Salvare vite"

**LUCA CARDARELLI**, "Sicurezza anche di notte"

**GIOVANNI COVIELLO**, "Le memorie di un passato"

**GIOVANNI COVIELLO**, "Frammenti di storia"

**BERARDINO DI VIRGILIO**, "Consigli di sicurezza"

**PAUL RUTIGLIANO**, "I colori della sicurezza: blu come le protezioni"

**PAUL RUTIGLIANO**, "I colori della sicurezza: rosso come i divieti da rispettare"

**CLAUDIA MORONI**, "Per la tranquillità di tutti"

**ELISABETTA MAZZACANE**, "L'evidenza della sicurezza"



[www.federarchitetti.it](http://www.federarchitetti.it)



*l'aroma che seduce*



**CAFFÈ STREGA BENEVENTO**

[www.icoffeespa.it](http://www.icoffeespa.it)



Secondo classificato:  
**CLAUDIO PIGATO, "Ponteggio Interno"**